

Assemblea Regionale Siciliana

CCCXXXIII. SEDUTA

(Pomeridiana)

GIOVEDI 26 OTTOBRE 1950

Presidenza del Presidente CIPOLLA

INDICE

	Pag.
Congedo	5374
Disegno di legge: «Riforma agraria in Sicilia» (401) (Seguito della discussione):	
PRESIDENTE	5374, 5377, 5378, 5379, 5380, 5382, 5384, 5397
NAPOLI	5384
PANTALEONE	5377, 5378, 5380, 5381, 5382, 5384
NICASTRO	5377, 5378, 5379, 5382, 5383, 5384, 5385, 5393
MILAZZO, Assessore all'agricoltura ed alle fo- reste	5378, 5379, 5380, 5381, 5384, 5395
BIANCO	5378, 5379, 5380, 5381, 5384
LA LOGGIA, Assessore alle finanze	5379, 5384
ALESSI	5382, 5391
RAMIREZ	5383, 5394
CRISTALDI, relatore di minoranza	5386
COLAJANNI POMPEO	5387
FRANCHINA	5388
MONASTERO	5389
BEVILACQUA	5390
STARRABBA DI GIARDINELLI	5396
MONTALBANO, relatore di minoranza	5397
CACOPARDO	5398
Sui lavori dell'Assemblea:	
PRESIDENTE	5398, 5399
COSTA	5398
RESTIVO, Presidente della Regione	5398
MONTALBANO	5399
ALESSI	5399
Sul processo verbale:	
CUFFARO	5373
STARRABBA DI GIARDINELLI	5373
PRESIDENTE	5374
(Votazioni nominali)	5381, 5383
(Risultati di votazioni)	5382, 5383
(Votazione segreta)	5397
(Risultato della votazione)	5397

La seduta è aperta alle ore 17,25.

D'AGATA, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta precedente.

Sul processo verbale.

CUFFARO. Chiedo di parlare sul processo verbale.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CUFFARO. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, voglio fare rilevare all'Assemblea la seguente frase pronunciata ieri sera nei miei riguardi dall'onorevole Starrabba di Giardinelli, che io non ho sentito, ma che è registrata nel resoconto stenografico: «Onorevole Cuffaro, la prego di non avere fatti personali con me nel suo interesse».

Questo voglio fare rilevare all'Assemblea.

STARRABBA DI GIARDINELLI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

STARRABBA DI GIARDINELLI. Avrei preferito che l'onorevole Cuffaro, nel ricordare l'episodio di ieri, non si fosse limitato alla seconda parte, perché essa è preceduta da una prima parte. L'onorevole Cuffaro, come tutti gli altri onorevoli colleghi, ricorderà benissimo che, nell'avvalermi del diritto di chiedere la chiusura delle iscrizioni a parlare, consentitomi dal regolamento, sono stato franteso. Anche l'onorevole Cuffaro immaginò che avessi chiesto la chiusura

della discussione — il che non era nel mio diritto, perchè il regolamento può consentire la chiusura delle iscrizioni — e, pertanto, l'onorevole Cuffaro, in modo non consuetudinario per lui (almeno me lo auguro), si è alzato, con aria minacciosa nei miei confronti, chiamandomi « mafioso ». Io gli ho fatto rilevare che il mafioso di cattivo gusto faceva perfettamente come lui, quando si è presentato quasi davanti a me.

CUFFARO. Ho detto che mafioso era chi voleva togliere la parola.

STARRABBA DI GIARDINELLI. Lei farebbe meglio a fare apprezzamenti su se stesso e sarebbe occupato tutto il giorno. Non si occupi degli altri. (*Vive proteste a sinistra*)

CUFFARO. Lei si occupi dei suoi terreni, invece di fare il padrone dell'Assemblea!

STARRABBA DI GIARDINELLI. Ma lasci perdere, non dica bestialità, per cortesia, queste sono cose sciocche!

COLAJANNI POMPEO. Si fanno e non si dicono. Lei vuol fare il padrone e si amareggia se glielo diciamo sulla faccia!

STARRABBA DI GIARDINELLI. Nessuno lo crede. Ad ogni modo, se l'onorevole Cuffaro vuole un chiarimento alle mie parole, io dico subito che non auguro né a lui né ad altri di avere fatti personali troppo spinti, perchè io non sono tanto perfetto uomo politico da adattarmi alle consuetudini parlamentari, per le quali è lecito di insultare. Io ho sentito lanciare degli insulti. Io cito, come prova cavalleresca, l'onorevole Pompeo Colajanni: tra me e lui, più di una volta, da questa tribuna, sono stati scambiati degli apprezzamenti, ma abbiamo avuto il piacere di mantenerci sempre nei limiti consentiti. Se qualche volta (questo è bene che si sappia, perchè questi sono rapporti cavallereschi tra avversari e l'onorevole Pompeo Colajanni è un mio avversario politico) è successo qualche cosa di molto spiacevole, alla fine della seduta ci siamo dichiarati spiacenti di avere ecceduto. Io l'ho fatto nei suoi confronti e lui nei miei. Ora, l'onorevole Cuffaro non si controlla molto, quando perde le staffe, e gli voglio ricordare di non perderle mai nei miei confronti.

CUFFARO. Le staffe, spesso, le perde lei.

STARRABBA DI GIARDINELLI. Onorevole Cuffaro, io, in questa Assemblea non ho avuto fatti personali e vorrei avere il piacere di chiudere questa legislatura senza contrarne uno al mio attivo.

PRESIDENTE. Sono sicuro che l'incidente non avrà lasciato nessuno strascico.

Dopo queste osservazioni, s'intende approvato il processo verbale della seduta precedente.

Congedo.

PRESIDENTE. Comunico alla Assemblea che l'onorevole Stabile ha chiesto un congedo di tre giorni, dal 26 al 28 ottobre. Se non si fanno osservazioni, il congedo si intende accordato.

Seguito della discussione del disegno di legge: « Riforma agraria in Sicilia » (401).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Riforma agraria in Sicilia ».

Prosegue la discussione dell'articolo 18 che ha avuto inizio nella seduta di ieri ed è continuata in quella antimeridiana di oggi.

Rileggo l'articolo:

Art. 18.

Conferimento terriero straordinario

« La proprietà terriera privata, compresa nel territorio della Regione siciliana è soggetta, in adempimento del dovere di solidarietà economica e sociale, al conferimento straordinario di una quota determinata in base al reddito dominicale complessivo, riferito al 1 gennaio 1943, dei terreni di ciascun proprietario ed al corrispondente reddito medio per ettaro risultante dalla divisione del reddito dominicale per l'intera superficie.

Le percentuali di conferimento da applicarsi a ciascun proprietario sono stabilite nella tabella allegata alla presente legge.

Il conferimento ha luogo mediante trasferimento in proprietà o concessione in enfiteusi agli aventi diritto a norma del seguente articolo 32.

Le norme di attuazione stabiliranno i limi-

ti, nei quali debbono essere contenute le aliquote da concedere in enfiteusi. »

Degli emendamenti a tale articolo, annunciati nelle precedenti sedute, rimangono da esaminare quelli:

— dall'onorevole Alessi:

sopprimere nel primo comma le parole: « in adempimento del dovere di solidarietà economica e sociale »;

— dagli onorevoli Napoli, Castrogiovanni, Caltabiano, Guarnaccia, Ferrara, Adamo Domenico e Cosentino:

sostituire all'integrazione del titolo terzo la seguente: « Conferimento e assegnazione di terreni di proprietà privata »;

suddividere il titolo terzo in capi, intitolando il capo primo: « Conferimento di terreni »;

sostituire all'articolo il seguente:

Art. 18.

Criteri del conferimento.

« L'estensione massima delle proprietà terriere private nella Regione è stabilita in rapporto a criteri sociali ed economici di produttività.

La quota che risulta eccedente i limiti di cui sopra è conferita al Demanio agricolo della Regione con i criteri e le modalità di cui agli articoli seguenti.

Il Demanio agricolo della Regione è amministrato dall'E.R.A.S. »;

— dall'Assessore all'agricoltura ed alle foreste, onorevole Milazzo;

sostituire all'articolo i seguenti:

Art. 18.

Criterio del conferimento.

« La proprietà privata compresa nel territorio della Regione che eccede la estensione massima risultante dall'applicazione degli articoli seguenti è soggetta al conferimento straordinario con i criteri e le modalità di cui appresso ».

Art. 18. bis.

Modo del conferimento.

« La quota di conferimento è determinata in base al reddito dominicale complessivo,

riferito al 1° gennaio 1943, dei terreni di ciascun proprietario, ed al corrispondente reddito medio per ettaro risultante dalla divisione del reddito dominicale per l'intera superficie.

Le percentuali di conferimento da applicarsi a ciascun proprietario sono quelle risultanti dalla tabella allegata alla presente legge e si applicano anche con riferimento ai redditi ed alla corrispondente superficie relativa ai terreni posseduti nella Regione a titolo di enfiteusi. »

— dall'onorevole D'Antoni:

aggiungere dopo l'articolo 18 i seguenti altri:

Art. 18 bis.

« Il limite massimo di proprietà fissato in 150 ettari è aumentato di 15 ettari per ogni figlio semprechè non risulti proprietario di terreni.

Si applica, anche in questo caso, il diritto di scelta, previsto dal secondo comma dell'art. 18. »

Art. 18 ter.

« I terreni, eccedenti i limiti, di cui agli articoli precedenti, vengono assegnati in enfiteusi ai contadini secondo le norme della presente legge. »

— dagli onorevoli Pantaleone, Nicastro, Franchina, Cristaldi, Ramirez e Mondello:

sostituire all'articolo il seguente:

Art. 18.

« La proprietà terriera privata, compresa nel territorio della Regione siciliana, è soggetta all'espropriaione straordinaria di una quota, determinata in base al reddito dominicale complessivo accertato per il 1937-1939 ed entrato in vigore col 1 gennaio 1943, dei terreni di ciascun proprietario ed al corrispondente reddito medio per ettaro risultante dalla divisione del reddito dominicale per l'intera superficie.

Le percentuali di espropriazione da applicarsi a ciascun proprietario sono stabilite nella tabella allegata alla presente legge se il reddito medio risulta superiore a L. 500 per ettaro; negli altri casi si applica il limite massimo di ettari 100.

I terreni espropriati sono trasferiti agli aventi diritto a norma della presente legge»;
— dalla Commissione per la finanza sopprimere il terzo ed il quarto comma dell'articolo 18.

Oltre ai predetti emendamenti sono stati presentati i seguenti altri:

— dagli onorevoli Pantaleone, Nicastro, Franchina, Potenza, Bosco, Cuffaro, Mondello e Colajanni Pompeo:

aggiungere dopo l'articolo 18 i seguenti altri:

Art. 18 bis.

«I proprietari che hanno fondi a coltura non uniforme hanno diritto a scegliere il terreno da trattenere entro i limiti previsti dalla classificazione di cui all'articolo precedente.

Ove l'estensione dei terreni prescelti non raggiunga il limite previsto dalla classificazione, il proprietario ha diritto ad integrare l'estensione con terreni di altra categoria.

In tal caso il limite complessivo sarà quello determinato per la categoria dei terreni scelti per l'integrazione. »

Art. 18 ter.

« I limiti di cui agli articoli precedenti non possono, in nessun caso, essere superati.

Non operano, però, alcuna ulteriore riduzione di superficie le trasformazioni di coltura successive all'applicazione dei limiti previsti dalla presente legge. »

Art. 18 quater.

« I terreni eccedenti i limiti di cui agli articoli precedenti vengono assegnati in enfiteusi perpetua ai contadini secondo le norme della presente legge. »

— dall'onorevole Ramirez:

aggiungere dopo l'articolo 18 i seguenti altri:

Art. 18 bis.

« La proprietà terriera che formò oggetto delle concessioni enfiteutiche o delle vendite di cui alla legge 10 agosto 1862, n. 743, al R. D. 7 luglio 1866, n. 3036, o alla legge

15 agosto 1867, n. 3848, e che al 31 dicembre 1949 era tuttavia ad economia latifondistica, è soggetta al conferimento, per la parte eccedente i 15 ettari, con le indennità di cui al seguente art. 34. »

Art. 18 ter.

« Il Commissario per la liquidazione degli usi civici della Sicilia passa alle dipendenze della Regione siciliana, alla quale è devoluta la nomina e la sostituzione del personale.

Chiunque eserciti o pretenda esercitare diritti di usi civici o qualsiasi altro diritto di promiscuo godimento spettante agli abitanti di un comune su terreni che al 31 dicembre 1949 erano ad economia latifondistica è tenuto, entro un anno dalla pubblicazione della presente legge, a farne dichiarazione al Commissario.

I diritti degli aventi causa dal feudatario sono liquidati:

a) per le terre che erano al 31 dicembre 1949 ad economia latifondistica mediante compenso in denaro;

b) per le terre che alla data anzidetta non erano ad economia latifondistica mediante compenso in terre.

Gli aventi causa dal feudatario possono provare solo mediante documenti che le popolazioni non avevano alcun diritto sulle terre feudali.

Le terre che costituivano demanio feudale sono trasferite in esercizio a cooperative agricole.

Con legge speciale saranno stabiliti i criteri dei compensi, saranno regolati il contenzioso e il funzionamento delle cooperative e saranno emanate le norme transitorie. »

— dagli onorevoli Napoli, Castrogiovanni, Caltabiano, Guarnaccia, Ferrara, Adamo Domenico e Cosentino:

aggiungere dopo l'articolo 18 i seguenti altri:

Art. 18 bis.

Riferimento alla partita catastale.

« I limiti di cui all'articolo precedente sono stabiliti per ogni proprietario iscritto al catasto con riferimento al complesso della proprietà terriera dallo stesso posseduta nella

Regione tanto come proprietario quanto come utilista. »

Art. 18 ter.

Modo del conferimento.

« Il conferimento avviene in base al reddito dominicale complessivo riferito al 1º gennaio 1943 ed al corrispondente reddito medio per ettaro risultante dalla divisione del reddito dominicale per l'intera superficie.

Le percentuali di conferimento da applicarsi a ciascun proprietario sono quelle risultanti dalla tabella allegata alla presente legge. »

Dovremmo, anzitutto, occuparci dell'intestazione del titolo terzo. Mentre nel testo della Commissione è detto: « Conferimento di terreni di proprietà privata », gli onorevoli Napoli, Castrogiovanni ed altri hanno proposto: « Conferimento e assegnazione di terreni di proprietà privata ».

NAPOLI. Propongo che la discussione circa l'intestazione da dare al titolo terzo e la suddivisione in capitoli del titolo stesso venga rinviata.

PRESIDENTE. Non sorgendo osservazioni così resta stabilito.

Tra gli emendamenti sostitutivi dell'articolo 18 vi è quello degli onorevoli Napoli, Castrogiovanni, Caltabiano, Guarnaccia, Ferrara, Adamo Domenico e Cosentino. Lo rileggo:

Art. 18.

Criteri del conferimento.

« L'estensione massima della proprietà terriera privata nella Regione è stabilita in rapporto ai criteri sociali ed economici di produttività.

La quota che risulta eccedente i limiti di cui sopra è conferita al Demanio agricolo della Regione con i criteri e le modalità di cui agli articoli seguenti.

Il Demanio agricolo della Regione è amministrato dall'Ente per la riforma agraria in Sicilia. »

Insiste, onorevole Napoli, su questo emendamento sostitutivo?

NAPOLI. Anche a nome degli altri firmatari aderisco all'articolo 18 e 18 bis presentati dall'onorevole Milazzo, rinunzio al

primo comma del nostro emendamento; cioè, in conseguenza della riunione avutasi per trovare una via d'intesa sull'articolo 18. Però, resta inteso che viene rinviata in sede di esame dell'articolo 20 la discussione del secondo e terzo comma del nostro emendamento sostitutivo dell'articolo 18, in cui è detto che la terra scorporata è conferita al Demanio agricolo della Regione.

LA LOGGIA, Assessore alle finanze. La questione sarà presa in esame quando parleremo del conferimento.

NAPOLI. Purchè non ci sia preclusione

PANTALEONE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PANTALEONE. Ritengo che debba essere discusso prima l'emendamento presentato da me nella seduta antimeridiana di oggi. Per quanto si riferisce al secondo comma dello emendamento dell'onorevole Napoli, è necessario precisare che verrà esaminato in sede di discussione dell'articolo 20.

PRESIDENTE. Se non si fanno osservazioni, resta stabilito che il secondo e terzo comma dell'emendamento sostitutivo dell'articolo 18, proposto dagli onorevoli Napoli ed altri, sarà esaminato in sede di discussione dell'articolo 20.

NICASTRO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NICASTRO. L'emendamento Pantaleone, sostitutivo dell'articolo 18, che anch'io ho sottoscritto, si riferisce all'articolo 18 del testo elaborato dalla Commissione. Se, però, l'Assemblea dovesse orientarsi nel senso della tabella, noi presenteremo un altro emendamento specifico.

PRESIDENTE. Essendo stati presentati altri emendamenti, propongo di sospendere la seduta, per dar modo agli uffici di copiarne e distribuirne il testo e per esaminare in quale ordine debbano essere posti in discussione. (La seduta, sospesa alle ore 18, è ripresa alle ore 18,35)

PRESIDENTE. Comunico che, prima della sospensione, sono stati presentati i seguenti altri emendamenti:

— dagli onorevoli Nicastro, Pantaleone,

Omobono, Cortese, Mondello e D'Agata:

sostituire nel primo comma dell'articolo 18, alle parole: « La proprietà terriera privata compresa nel territorio della Regione siciliana è soggetta » le altre: « Le proprietà terriere private comprese nel territorio della Regione siciliana sono soggette ».

sopprimere, nel primo comma dell'articolo 18, le parole: « in adempimento del dovere di solidarietà economica e sociale ».

sostituire, nel primo comma dell'articolo 18, alle parole: « al conferimento » le altre: « all'espropriazione ».

sostituire, nel primo comma dell'articolo 18, alle parole: « riferito al 1° gennaio 1943 » le altre: « accertato per il 1937-1939 ed entrato in vigore il 1° gennaio 1943 ».

sostituire, nel secondo comma dell'articolo 18, alla parola: « conferimento » l'altra: « espropriazione ».

sopprimere nel secondo comma dell'articolo 18, le parole: « da applicarsi a ciascun proprietario ».

sostituire al terzo comma dell'articolo 18 il seguente: « I terreni espropriati sono trasferiti agli aventi diritto a norma della presente legge ».

PANTALEONE. A nome anche degli altri firmatari, dichiaro di ritirare il primo comma del mio emendamento sostitutivo dell'articolo 18, presentato nella seduta antimeridiana di oggi.

PRESIDENTE. Nel porre in discussione gli emendamenti presentati dagli onorevoli Nicastro ed altri, di cui ho dato testè comunicazione, faccio presente che, anzitutto, si dovrebbe stabilire se si deve, secondo questi emendamenti, sostituire al termine « conferimento » quello di « espropriazione ».

NICASTRO. Anche a nome degli altri firmatari, dichiaro di sostituire, nei miei emendamenti, al termine « espropriazione » l'altro « prelievo ».

PANTALEONE. La questione è così risolta.

PRESIDENTE. Il Governo accetta il termine « prelievo »?

MILAZZO, Assessore all'agricoltura ed alle foreste. Non credo che si faccia questione di parole. Parlare di espropria è un non senso

in quanto, fra tante cose, noi non ci riferiamo all'espropriazione per utilità pubblica. Ora si propone di adottare il termine « prelievo », e non si vuole accogliere il termine « conferimento », che è il più adatto, il più rispondente, quello che meglio esprime ciò che vogliamo fare. Pregherei, quindi, gli onorevoli colleghi di lasciare il termine « conferimento »; altrimenti, dovremmo cambiare tutta la legge.

STARRABBA DI GIARDINELLI. E' d'accordo, quindi, per mantenere il termine « conferimento »?

PRESIDENTE. Qual'è il parere della Commissione?

BIANCO. La maggioranza della Commissione è anche dello stesso parere, per quanto il termine « prelievo » sembri più adeguato, poichè dà la sensazione, dà l'idea di conferimento senza indennizzo.

NICASTRO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NICASTRO. Noi insistiamo sul termine « prelievo ». Devo dire che in campo nazionale si è usato il termine « espropriazione » e non « conferimento ». Conferimento significa dare per avere anche denaro, e non v'è dubbio che la Costituzione pone un problema di espropriazione. Comunque, rinunciando al termine « espropriazione », noi intendiamo accedere al termine « prelievo » anche perché ritengo che l'Assemblea, in seguito, possa orientarsi per l'enfiteusi; introduciamo il termine « prelievo » appunto per l'enfiteusi. Insisto, quindi, che siano posti in votazione i nostri emendamenti, dato che il termine « conferimento » non trova nessuna rispondenza né nello spirito della Costituzione né nello spirito sociale per cui ci muoviamo.

PRESIDENTE. Pongo ai voti il termine « prelievo », proposto dagli onorevoli Nicastro ed altri.

(Non è approvato)

Prego il Governo di esprimere il suo parere sul primo emendamento Nicastro ed altri. Lo rileggono:

sostituire, nel primo comma dell'articolo 18, alle parole: « La proprietà privata compresa nel territorio della Regione siciliana è soggetta » le altre: « Le proprietà private com-

prese nel territorio della Regione siciliana sono soggette ».

MILAZZO, Assessore all'agricoltura ed alle foreste. Insisto che venga mantenuta la dizione al singolare e non al plurale.

PRESIDENTE. La Commissione esprima il suo parere.

BIANCO. La maggioranza della Commissione è dello stesso parere del Governo.

PRESIDENTE. Pongo ai voti il primo emendamento Nicastro ed altri.

(*Non è approvato*)

Passiamo ora all'articolo 18 presentato ieri dall'onorevole Milazzo, in sostituzione di parte dell'articolo 18 del testo della Commissione. Lo rileggono:

Art. 18.

Criterio del conferimento.

« La proprietà privata compresa nel territorio della Regione che ecceda la estensione massima risultante dall'applicazione degli articoli seguenti è soggetta al conferimento straordinario con i criteri e le modalità di cui appresso. »

MILAZZO, Assessore all'agricoltura ed alle foreste. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MILAZZO, Assessore all'agricoltura ed alle foreste. Dichiaro di sostituire al titolo dello articolo 18, da me proposto, il seguente altro: « Obbligo del conferimento ».

LA LOGGIA, Assessore alle finanze. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LA LOGGIA, Assessore alle finanze. Propongo la seguente modifica di carattere formale, da me concordata con l'onorevole Napoli:

sostituire nell'articolo 18 Milazzo, alle parole: « di cui appresso » le altre: « di cui alle disposizioni che seguono ».

MILAZZO, Assessore all'agricoltura ed alle foreste. Va bene.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'articolo 18 proposto dall'onorevole Milazzo in sostitu-

zione della prima parte dell'articolo 18 del testo della Commissione, con la modifica al titolo, apportata dal proponente stesso, e con quella formale suggerita dagli onorevoli Napoli e La Loggia.

(*E' approvato*)

Rimangono, così, assorbiti gli emendamenti Alessi e Nicastro ed altri, con cui è stata proposta la soppressione, nel primo comma, delle parole: « in adempimento del dovere di solidarietà economica e sociale ».

Passiamo, ora, al primo comma dell'articolo 18 bis proposto dall'onorevole Milazzo, Assessore all'agricoltura ed alle foreste, sostitutivo della seconda parte dell'articolo 18 del testo della Commissione, ed all'emendamento Nicastro ed altri al primo comma dell'articolo 18, con cui si propone di sostituire alle parole: « riferito al 1° gennaio 1943 » le altre: « accertato per il 1937-39 ed entrato in vigore il 1° gennaio 1943 ».

Ha facoltà di parlare l'onorevole Nicastro per dare ragione di questo emendamento.

NICASTRO. Nel mio intervento mi limito, semplicemente a chiarire che il reddito dominicale complessivo, accertato nel 1937 e nel 1939, è entrato in vigore il 1° gennaio 1943. Tutti i redditi entrati in vigore nel 1943 si riferiscono ai valori del 1937 e del 1939 ed è chiaro che bisogna specificarlo, perché potrebbe non avere un significato preciso per l'opinione pubblica. Quando noi diciamo che il terreno ha un reddito superficiale di 200 lire ci riferiamo ad un reddito superficiale che fu accertato nel 1937-39 in occasione del nuovo catasto relativo alla revisione delle colture. Noi sappiamo che, per avere il valore di quel terreno ai fini dell'imposta complessiva, si moltiplica per un certo coefficiente. La precisazione da noi proposta serve anche a stabilire quale sia la potenzialità economica dei vari scaglioni. Infatti, quando diciamo 30mila lire di reddito imponibile, non c'è dubbio che queste 30mila lire corrispondono ad un valore di circa 12milioni. Questa precisazione è fatta al fine di evitare equivoci, perché molti potrebbero pensare che sono valori riferiti al 1943, non tenendo conto che sono valori antecedenti all'emergenza. Quando diciamo 100mila lire, intendiamo un corrispettivo in proprietà del valore di 40milioni. Questa precisazione l'abbiamo voluta fare anche per rassicurare l'opinione pubblica.

LA LOGGIA, Assessore alle finanze. E' risaputo da tutti che il reddito dominicale entrato in vigore col 1° gennaio 1943 è quello accertato entro il 1939.

NICASTRO. Da noi è risaputo, ma non dall'opinione pubblica siciliana. A me è successo di viaggiare con agrari della mia provincia, i quali ritenevano che ci si riferisse ai redditi del 1943; il che porterebbe, di conseguenza, che il limite da applicare si abbasserebbe di molto. Quando diciamo 100mila lire, diciamo qualche cosa come 40milioni.

PRESIDENTE. Il Governo esprima il suo parere.

MILAZZO, Assessore all'agricoltura ed alle foreste. Io ripeto quanto ho già avuto modo di dire circa l'opportunità di lasciare nella legge la dizione più semplice. In questo caso, bisogna riferirsi al 1° gennaio 1943 (è questione di semplicità) anche in considerazione dei destinatari di questa legge, che potrebbero non comprendere.

PRESIDENTE. La Commissione esprima il suo parere.

BIANCO. La maggioranza della Commissione è d'accordo con il Governo sulla opportunità di riferirsi al 1° gennaio 1943.

RESTIVO, Presidente della Regione. Credo sia sufficiente che questo chiarimento risulta dagli atti.

MILAZZO, Assessore all'agricoltura ed alle foreste. Che risulti dagli atti parlamentari sta bene.

NICASTRO. In seguito alle precisazioni dell'onorevole Assessore all'agricoltura ed alle foreste, dichiaro, anche a nome degli altri firmatari, di non insistere nel mio emendamento.

PRESIDENTE. Rileggo il primo comma dell'articolo 18 bis proposto dall'onorevole Milazzo in sostituzione della seconda parte dell'articolo 18 del testo della Commissione.

« La quota di conferimento è determinata in base al reddito dominicale complessivo, riferito al 1° gennaio 1943, dei terreni di ciascun proprietario, ed al corrispondente reddito medio per ettaro risultante dalla divisione del reddito dominicale per l'intera superficie. »

Lo pongo ai voti.

(E' approvato)

Poichè l'onorevole Pantaleone ha rinunciato al primo comma dell'emendamento Pantaleone ed altri, sostitutivo dell'articolo 18 del testo della Commissione, passiamo al secondo comma dell'emendamento stesso, che rileggono:

« Le percentuali di espropriazione da applicarsi a ciascun proprietario sono stabilite nella tabella allegata alla presente legge se il reddito medio risulti superiore a lire 500 per ettaro; negli altri casi si applica il limite massimo di ettari cento. »

Ha facoltà di parlare l'onorevole Pantaleone per darne ragione.

PANTALEONE. Signor Presidente, onorevoli colleghi, stamane l'onorevole Assessore all'agricoltura, rispondendo all'onorevole D'Antoni ebbe a dire: « L'onorevole D'Antoni ha commesso un errore nel non volere distinguere il terreno migliorato da quello a coltura estensiva ». Noi riportiamo nel nostro emendamento il concetto dell'onorevole Assessore, cioè una netta distinzione fra il terreno migliorato e quello a coltura estensiva. Il nostro emendamento, che prevede l'applicazione della tabella allegata alla legge, se il reddito medio risulta superiore a 500 lire per ettaro, giova molto a quei proprietari che, avendo trasformato il sistema di coltura e migliorato le condizioni del loro terreno, ne hanno aumentato il reddito. Ma prevede una giusta punizione, come diceva l'onorevole D'Antoni, per coloro che sono stati assenti, che non si sono preoccupati del problema della trasformazione. Per costoro il limite massimo è ridotto a cento ettari. Sono state proprio le parole dello onorevole D'Antoni che hanno suggerito l'emendamento da noi proposto. Potrà avvenire, anzi certamente avverrà, che un proprietario che ha aumentato il reddito dei suoi terreni resterà proprietario di una estensione maggiore di quella di un proprietario che non avrà migliorato i suoi terreni. Qualche collega del centro stamane, con cifre alla mano, faceva rilevaré proprio questo: che un proprietario che ha trasformata una certa estensione del suo fondo salverà parte del non trasformato ed avrà la possibilità di possedere una estensione di terra maggiore di quella che possederà un

proprietario che non ha trasformato. Ma, ri-collegandoci all'articolo 11, già approvato, che obbliga i proprietari, in virtù dei piani che dovranno presentare, a trasformare tutta la estensione, noi ci possiamo considerare tranquilli per la parte in più che resterà al proprietario. Quindi, sono sicuro — perlomeno voglio sperarlo — che l'Assemblea accetterà l'emendamento che, secondo tutte le dichiarazioni fatte da questa tribuna, secondo le dichiarazioni del Governo e secondo quelle che potevano essere le preoccupazioni dell'Assessore, si può definire «costituzionale» perché rispetta la tabella e il limite, obbliga alle trasformazioni e premia coloro che hanno trasformato. Voglio augurarmi che, mantenendo gli impegni assunti in questa Assemblea ed anche confermando le dichiarazioni che, spesso, voi, amici del centro e della destra, avete fatto da questa tribuna, vogliate approvare il nostro emendamento.

PRESIDENTE. Prego l'onorevole Assessore di manifestare il suo parere.

MILAZZO, Assessore all'agricoltura ed alle foreste. Troppe volte ho messo in evidenza la bontà del limite tabellare e troppe volte ho messo in evidenza la bontà della tabella Segni per rinvenire la proprietà assente e colpirla con una percentuale maggiore di scorporo. Non è proprio il caso, dato che tutto è già previsto in quella tabella, di imporre questo limite di cento ettari al fine di colpire la proprietà assenteista, perché, a questo fine, risponde benissimo il congegno previsto e la tabella. Basta soltanto guardare la tabella per concludere che risponde in pieno a questo rinvenimento dei proprietari assenteisti, per colpirli. Aggiungere significherebbe guastare.

PRESIDENTE. Prego la Commissione di esprimere il suo parere.

BIANCO. La maggioranza della Commissione è contraria all'emendamento. In sostanza, con questo emendamento si tende a ritornare al concetto di limite superficiario, poiché, dato che in Sicilia i redditi medi di 500 lire per ettaro sono pochissimi (qualche azienda soltanto), significherebbe fissare il limite di cento ettari per tutta l'estensione della Sicilia.

MILAZZO, Assessore all'agricoltura ed alle foreste. Questa è l'essenza dell'emendamento. Quindi, approvarlo significherebbe ritornare su quella votazione che abbiamo fatto questa mattina, circa il limite, attraverso un emendamento nuovo.

PANTALEONE. Chiediamo la votazione per appello nominale.

(La richiesta è appoggiata)

Votazione nominale.

PRESIDENTE. Si proceda alla votazione per appello nominale del secondo comma dell'emendamento Pantaleone ed altri sostitutivo dell'articolo 18. Procedo pertanto, all'estrazione a sorte del nominativo del deputato da cui avrà inizio l'appello nominale: risulta estratto il nominativo del deputato Castorina.

Chiarisco il significato del voto: sì, favorevole; no, contrario.

Prego il deputato segretario di procedere all'appello, cominciando dal deputato Castorina.

D'AGATA, segretario, fa l'appello.

Rispondono sì: Adamo Ignazio - Ausiello - Bosco - Colajanni Pompeo - Colosi - Cortese - Costa - Cristaldi - Cuffaro - D'Agata - Franchina - Gallo Luigi - Gugino - Lo Presti - Mare Gina - Marino - Mondello - Montalbano - Nicastro - Omobono - Pantaleone - Potenza - Ramirez - Semeraro - Taormina.

Rispondono no: Ajello - Ardizzone - Barbera Luciano - Bevilacqua - Bianco - Borsellino Castellana - Cacciola - Cacopardo - Caligian - Caltabiano - Castiglione - Castorina - D'Angelo - Di Martino - Drago - Faranda - Franco - Germanà - Giganti Ines - Giovenco - Guarnaccia - La Loggia - Landolina - Lanza di Scalea - Lo Manto - Majorana - Marotta - Milazzo - Monastero - Montemagno - Napoli - Petrotta - Restivo - Ricerca - Romano Fedele - Sapienza - Seminara - Starrabba di Giardinelli - Verducci Paola.

Sono in congedo: Beneventano - Dante.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione. Prego i deputati segretari di procedere al computo dei voti.

(I segretari procedono al computo dei voti)

Risultato della votazione.

PRESIDENTE. Comunico all'Assemblea il risultato della votazione nominale sul secondo comma dell'emendamento Pantaleone ed altri sostitutivo dell'articolo 18.

Votanti	64
Favorevoli	25
Contrari	39

(L'Assemblea non approva)

Riprende la discussione.

PANTALEONE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PANTALEONE. Anche a nome degli altri firmatari, dichiaro di non insistere nel terzo comma del mio emendamento sostitutivo dell'articolo 18.

NICASTRO. Col consenso di tutti i firmatari ritiro gli altri nostri emendamenti all'articolo 18.

PRESIDENTE. Rileggo, allora, il secondo comma dell'articolo 18 bis Milazzo: « Le percentuali di conferimento da applicarsi a ciascun proprietario sono quelle risultanti dalla tabella allegata alla presente legge e si applicano anche con riferimento ai redditi ed alla corrispondente superficie relativa ai terreni posseduti nella Regione a titolo di enfiteusi ».

NAPOLI. Sarebbe meglio dire: « anche a titolo di enfiteusi ».

LA LOGGIA, Assessore alle finanze. No; si dice che « si applicano anche... »; è più chiaro così.

NAPOLI. Non insisto.

PRESIDENTE. Pongo ai voti il secondo comma dell'articolo 18 bis Milazzo.

(E' approvato)

Rimangono, così, assorbiti gli articoli 18 bis e 18 ter degli onorevoli Napoli ed altri e l'emendamento soppressivo del terzo e del quarto comma dell'articolo 18, presentato dalla Commissione per la finanza.

Gli articoli 18 bis e 18 ter dell'onorevole Pantaleone ed altri si intendono superati.

Comunico che gli onorevoli Nicastro, Franchina, Pantaleone, Montalbano e Cortese

hanno presentato il seguente emendamento:

aggiungere all'articolo 18 bis Milazzo il seguente comma: « La proprietà terriera privata a coltura estensiva, che per effetto della applicazione della presente legge resterà in proprietà del conferente, non potrà superare gli ettari 150 ».

STARRABBA DI GIARDINELLI. Ma lo abbiamo detto mille volte!

NICASTRO. Questo emendamento fa riferimento alla proprietà a coltura estensiva.

COLAJANNI POMPEO. Non è stato superato.

ALESSI. Chiedo di parlare per mozione d'ordine.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALESSI. A me sembra che il contenuto di questo emendamento sia direttamente connesso con quello del mio emendamento allo articolo 20. Vorrei, quindi, pregare la Presidenza di abbinare la discussione, per non pregiudicare l'eventuale soluzione.

PRESIDENTE. Consente l'onorevole Nicastro?

NICASTRO. Dichiaro, anche a nome degli altri proponenti dell'emendamento, di accettare la proposta dell'onorevole Alessi.

PRESIDENTE. Poichè non sorgono asserzioni, così resta stabilito. Si può, quindi, votare l'articolo 18 bis Milazzo nel suo complesso. Lo rileggo:

Art. 18 bis.
Modo del conferimento.

« La quota di conferimento è determinata in base al reddito dominicale complessivo, riferito al 1° gennaio 1943, dei terreni di ciascun proprietario, ed al corrispondente reddito medio per ettaro risultante dalla divisione del reddito dominicale per l'intera superficie.

Le percentuali di conferimento da applicarsi a ciascun proprietario sono quelle risultanti dalla tabella allegata alla presente legge e si applicano anche con riferimento ai redditi ed alla corrispondente superficie relativa ai terreni posseduti nella Regione a titolo di enfiteusi ».

NICASTRO. Chiediamo la votazione per appello nominale.

(*La richiesta è appoggiata*)

Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NICASTRO. In piena aderenza alla critica che abbiamo fatto in sede di discussione generale e a quella fatta a questo articolo 18 bis proposto dal Governo — che introduce lo scorporo e non il limite voluto dalla Costituzione — il gruppo del Blocco del popolo voterà contro. Lo scorporo non è un limite: il limite è qualche cosa di definito; lo scorporo, invece, così come è stato posto, è un'imposta progressiva sul patrimonio terriero, non limita la proprietà né la potenzialità economica.

Votando contro, intendiamo votare contro lo scorporo e intendiamo affermare che i contadini siciliani hanno diritto al limite di proprietà e che il problema del limite non viene risolto con questa legge.

AUSIELLO. Nè con questa votazione.

Votazione nominale.

PRESIDENTE. Si proceda alla votazione per appello nominale dell'articolo 18 bis Milazzo, nel suo complesso.

Procedo, pertanto, all'estrazione a sorte del nominativo del deputato da cui avrà inizio l'appello nominale: risulta estratto il nominativo del deputato Alessi.

Chiarisco il significato del voto: sì, favorevole; no, contrario.

Prego il deputato segretario di procedere all'appello, cominciando dal deputato Alessi.

D'AGATA, *segretario*, fa l'appello.

Rispondono sì: Ajello - Ardizzone - Barbera Luciano - Bevilacqua - Bianco - Borrellino Castellana - Cacciola - Cacopardo - Caligian - Caltabiano - Castiglione - Castorina - Costa - D'Angelo - Di Martino - Drago - Faranda - Franco - Gentile - Germanà - Giganti - Giovenco - La Loggia - Landolina - Lanza di Scalea - Lo Manto - Majorana - Marrotta - Milazzo - Monastero - Montemagno - Napoli - Petrotta - Restivo - Ricca - Romano Fedele - Sapienza - Seminara - Starrabba di Giardinelli - Verducci Paola.

Rispondono no: Adamo Ignazio - Ausiello - Bosco - Colajanni Pompeo - Colosi - Cor-

tese - Cristaldi - Cuffaro - D'Agata - Franchina - Gallo Luigi - Gugino - Mare Gina - Marino - Mondello - Montalbano - Nicastro - Omobono - Pantaleone - Potenza - Ramirez - Semeraro - Taormina.

Sono in congedo: Beneventano - Dante.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione. Prego i deputati segretari di procedere al computo dei voti.

(*I segretari procedono al computo dei voti*).

Risultato della votazione.

PRESIDENTE. Comunico all'Assemblea il risultato della votazione nominale sull'articolo 18 bis Milazzo, nel suo complesso:

Votanti	63
Favorevoli	40
Contrari	23

(*L'Assemblea approva*)

Riprende la discussione.

PRESIDENTE. Passiamo, ora, all'articolo 18 bis, proposto dall'onorevole Ramirez.

RAMIREZ. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RAMIREZ. Questo emendamento si riferisce alla regolamentazione dei terreni a conduzione latifondistica, provenienti dai beni ecclesiastici venduti o dati in concessione nel 1862.

NAPOLI. Ma si tratta di una questione ormai superata, dal 1862 ad oggi! Si tratta di beni che sono stati acquistati all'asta pubblica.

RAMIREZ. Siccome, poco fa, l'Assemblea ha deliberato di rinviare la discussione del comma aggiuntivo Nicastro ed altri a quando sarà preso in esame l'emendamento dell'onorevole Alessi all'articolo 20, propongo di considerare questo mio emendamento come articolo 20 bis, in modo da discuterlo quando si tratterà della regolamentazione dei fondi a coltura estensiva.

Vi è, poi, l'articolo 18 ter da me presentato; poiché esso concerne gli usi civici, proporrei,

se l'Assemblea non ha nulla in contrario, che venga trattato quando sarà discusso l'articolo 42.

NAPOLI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NAPOLI. Sull'argomento degli usi civici ho presentato l'articolo aggiuntivo 39 ter. Conseguentemente alla proposta dell'onorevole Ramirez, chiedo che anch'esso venga trattato quando sarà discusso l'articolo 42.

PRESIDENTE. Prego il Governo di manifestare il suo parere al riguardo.

MILAZZO, Assessore all'agricoltura ed alle foreste. Non ho nulla in contrario.

PRESIDENTE. Qual'è il parere della Commissione?

BIANCO. La Commissione è favorevole.

PRESIDENTE. Resta allora stabilito che l'articolo 18 bis dell'onorevole Ramirez sarà discusso, quale articolo 20 bis, quando si tratterà l'articolo 20 e che gli articoli 18 ter dello stesso onorevole Ramirez e 39 ter dello onorevole Napoli saranno trattati quando verrà in discussione l'articolo 42.

Passiamo all'articolo 18 quater proposto dagli onorevoli Pantaleone ad altri,

NICASTRO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NICASTRO. Col consenso di tutti i firmatari, dichiaro di ritirare l'articolo 18 quater proposto dall'onorevole Pantaleone, da me e da altri colleghi, ove resti stabilito che avremo il diritto di ripresentarlo in altra sede, dopo averne adeguato il contenuto agli articoli approvati.

PRESIDENTE. Il Governo è d'accordo?

MILAZZO, Assessore all'agricoltura ed alle foreste. Sì.

PRESIDENTE. Rimane, allora, così stabilito.

Gli articoli 18 bis e 18 ter dell'onorevole D'Antoni s'intendono superati, avendo l'Assemblea respinto l'emendamento D'Antoni, sostitutivo dell'articolo 18.

LA LOGGIA, Assessore alle finanze. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LA LOGGIA, Assessore alle finanze. Onorevole Presidente, vi è ancora in sospeso l'articolo 13. Poichè, praticamente, per esaurire i titoli primo e secondo, manca soltanto l'approvazione dell'articolo 13, propongo che venga posto in discussione.

NICASTRO. Signor Presidente, siamo stanchi e il problema è importante.

DI MARTINO. Ma sono appena le 19,30!

NICASTRO. Tu non partecipi alla discussione!

PANTALEONE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PANTALEONE. Signor Presidente, l'articolo 13 pone un problema di importanza tale che ritengo sia opportuno dedicare all'esame di tale articolo la parte più calma della seduta, e cioè l'inizio. Chiedo, pertanto, che venga posto in discussione all'inizio della seduta di domani, anche perchè sono convinto che molti colleghi, credendo che l'articolo non sarebbe stato discusso questa sera, non ne hanno esaminato il testo.

BIANCO. La Commissione è d'accordo.

PRESIDENTE. Allora resta stabilito che l'articolo 13 sarà posto in discussione all'inizio della seduta di domani.

Si passa al seguente articolo 19:

Art. 19.

Riduzione della quota da conferire.

« La quota di proprietà che in base alla tabella non è soggetta a conferimento è aumentata del 10 per cento per ogni figlio del proprietario, oltre il primo, che sia vivente alla data dell'entrata in vigore della presente legge, o che, se premorto, abbia lasciato discendenti ».

All'articolo 19 erano stati presentati i seguenti emendamenti:

— dall'onorevole Alessi:

aggiungere in fine le parole: « sempre che i detti figli non risultino per qualsiasi causa

proprietari di terreni di estensione superiore al decimo sopra previsto ».

aggiungere il seguente secondo comma:
« La riduzione della quota di conferimento può essere esercitata in confronto di uno solo dei genitori ».

— dagli onorevoli Pantaleone, Nicastro, Franchina, Potenza, Bosco, Cuffaro, Mondello, e Colajanni Pompeo:

sopprimere l'articolo 19.

— dell'onorevole Cristaldi:

sopprimere l'articolo 19.

— dagli onorevoli Napoli, Castrogiovanni, Caltabiano, Guarnaccia, Ferrara, Adamo Domenico e Cosentino:

sostituire all'articolo 19 il seguente:

Art. 19.

Riduzione della quota da conferire.

« La quota non soggetta a conferimento è aumentata del 10 per cento per ogni figlio del proprietario, oltre il primo, che sia vivente alla data della entrata in vigore della presente legge o che, se premorto, abbia lasciato discendenti, sempre che gli stessi non risultino, per qualsiasi causa, proprietari di terreni di estensione superiore al 10 per cento sopra previsto.

L'aumento della quota non soggetta a conferimento può operare in confronto di uno solo dei genitori. »

Comunico che sono stati, successivamente, presentati i seguenti altri emendamenti:

— dall'onorevole D'Antoni:

sopprimere l'articolo 19.

— dall'Assessore all'agricoltura ed alle foreste, onorevole Milazzo:

sostituire all'articolo 19 il seguente:

Art. 19.

Riduzione della quota da conferire.

« La quota di proprietà che in base alla tabella non è soggetta a conferimento è aumentata del 10 per cento per ogni figlio del proprietario, oltre il primo, che sia vivente alla data di approvazione del piano di conferimento, o che, se premorto, abbia lasciato discendenti.

Il beneficio previsto dal comma precedente può operare in confronto di uno solo dei genitori. »

— dagli onorevoli Faranda, Ricca, Lo Manto, Stabile, Aiello e Ardizzone:

sostituire all'articolo 19 il seguente:

Art. 19.

« La quota di proprietà che in applicazione alla tabella non è soggetta a conferimento è aumentata del 10 per cento per ogni figlio del proprietario, oltre il primo, che sia vivente alla data dei decreti individuali di conferimento dei terreni o che, se premorto, abbia lasciato discendenti. »

NICASTRO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NICASTRO. Onorevoli colleghi, debbo anzitutto, fare presente che questo articolo non è stato inserito nella legge-stralcio nazionale.

BIANCO. Lo stanno riproponendo con disegno di legge a parte.

NICASTRO. Se lo fate anche voi, io rinuncio a parlare.

POTENZA. Si vuol peggiorare in Sicilia tutto quello che si fa a Roma!

NICASTRO. Non vi è dubbio, onorevoli colleghi, che la riduzione consentita dall'articolo 19 del disegno di legge incide sui valori di scorporo, perchè si riferisce alla quota che rimane al proprietario. Incide talmente che, secondo i calcoli da noi fatti e denunciati durante la discussione generale, le proprietà di ampiezza da 60 mila a 100 mila ettari di forza economica, che poi si traducono in proprietà individuale da 30 a 60 mila lire di reddito imponibile, non sarebbero soggette a conferimento alcuno. Sono oltre 1052 proprietà che ricadono in questa classe e già se ne sente il peso. L'onorevole assessore Milazzo, quando fece conoscere i suoi dati, disse che non aveva tenuto conto delle riduzioni e per la quota del 10 per cento e per la quota del 5 per cento e per il sesto.

Ora, se teniamo conto di tutte queste esclusioni, non vi è dubbio che il sistema di scorporo si frantuma, riducendo la quota da conferire, complessivamente, a non più di 20-30

mila ettari, così come noi abbiamo fatto presente. Se aggiungiamo, poi, le esclusioni conseguenti al tipo di coltura, il sistema si rivela per quello che veramente è: il sistema migliore per non fare la riforma agraria in Sicilia!

Io ritengo che i grossi proprietari terrieri siano già compensati abbastanza da questa legge. Ciò nonostante, si vuole fare loro ancora un dono del 10 per cento per i figli; un dono che non è stato riconosciuto in campo nazionale e che non potremmo fare per lo articolo 14.

Ritengo, quindi, che questo articolo si debba sopprimere. Sopprimendolo, aumenteremmo quel pò che rimane ancora con la introduzione della tabella e con la introduzione del sistema dello scorporo. Io insisto, soprattutto, perché c'è stata una discussione al Parlamento nazionale, di cui non potremmo non tenere conto, per le ragioni che sono state qui esposte numerose volte da vari colleghi. Perciò io insisto perché sia votata la soppressione di questo articolo.

CRISTALDI, relatore di minoranza. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CRISTALDI, relatore di minoranza. Onorevole signor Presidente, onorevoli colleghi, io vorrei soltanto aggiungere una considerazione alla illustrazione fatta dall'onorevole Nicastro dell'emendamento Pantaleone ed altri, che è eguale a quello da me presentato. In sostanza, con l'articolo 19 del disegno di legge, si viene a ridurre di circa il 25-30 per cento l'efficacia della legge. Poiché secondo i dati statistici (onorevole Castorina, la prego di controllare) ogni proprietario ha in media tre figli, due di questi avrebbero diritto a godere della percentuale di riduzione prevista nell'articolo 19. Se il 10 per cento dovesse essere calcolato sulla quota scorporata, la riduzione sarebbe (il calcolo è molto semplice) del 20 per cento.

CASTORINA, relatore di maggioranza. Ha è su quella che rimane!

CRISTALDI, relatore di minoranza. Esattamente! Se fosse sulla quota oggetto dello scorporo, avremmo il 20 per cento di riduzione; siccome, invece, la riduzione deve essere calcolata sulla quota che rimane al pro-

prietario, che sarà certamente maggiore di quella scorporata, ecco che la quota da scorporare sarà ridotta non del 20 per cento, ma, relativamente ai vari proprietari, del 30 ed anche del 40 per cento, a seconda della maggiore quantità di terra della quale il proprietario rimarrà possessore.

Quindi, a parte il vizio logico, per cui la riduzione è proporzionata non alla quota che viene espropriata, ma a quella che rimane, c'è anzitutto, una riduzione dell'efficacia della nostra legge, che va da un minimo del 20 per cento ad un massimo non precisabile, ma certamente superiore al 25 per cento.

E allora, signor Presidente, vorrei che gli onorevoli colleghi considerassero esattamente quello che è avvenuto in campo nazionale. E' avvenuto che nel progetto del Governo era prevista questa norma, ma che, non appena tale progetto arrivò al Parlamento, della norma non se ne fece nemmeno parola, talmente grave apparve la questione di dovere, con una semplice disposizione che pare nata dalla maggiore ingenuità, praticamente dimezzare quella che può essere l'efficacia della legge.

Per queste ragioni, signor Presidente, desidererei richiamare l'attenzione dei colleghi per sapere se qui bisogna veramente fare questa legge — che io mi rifiuterò sempre di chiamare riforma agraria perché è la semplice assegnazione di un contentino ai contadini — oppure se bisogna farla a parole e poi svuotarla elegantemente nel contenuto. Uno dei punti principali in cui può essere svuotata è proprio questo. Appunto per ciò il Parlamento nazionale si è ribellato a questa disposizione, malgrado fosse stata proposta dal Governo democristiano. Per questo ritengo che, se noi pretendiamo di fare una legge definitiva di riforma agraria, dovremmo mostrare la stessa sensibilità e ribellarci.

Oltre ad una questione di contenuto e di proporzione, vi è anche una questione morale. Diceva l'onorevole Alessi che un contadino gli aveva fatto proprio questo rilievo: « Pensiamo ai figli dei signori, che hanno già una terra, e non pensiamo al pane dei figli dei contadini! ». Intendiamoci: se siamo un governo della feudalità e del padronato siciliano, facciamo pure questa legge; ma, se siamo il governo di tutta la Sicilia, che, principalmente, è composta di lavoratori, mettiamoci nelle condizioni di salvaguardare il pa-

ne dei contadini e non soltanto il benestare dei ricchi!

COLAJANNI POMPEO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COLAJANNI POMPEO. Ho aspettato, prima di chiedere la parola, che parlassero altri deputati. Mi attendevo, infatti, in modo particolare, una dichiarazione di quei deputati che in questa Assemblea assumono di rappresentare i coltivatori diretti: il riferimento all'onorevole Monastero è evidente! (*Si ride*)

MONASTERO. Prendo atto che, secondo lei, rappresento i coltivatori diretti, affinchè, in un'altra occasione, Ella non dica che essi sono rappresentati dalla Federterra.

COLAJANNI POMPEO. Io ho detto: « assumono ». Ma, in materia di interpretazione del nostro linguaggio, mi pare che ancora qui non ci si intenda.

MONASTERO. Il suo linguaggio non è ancora arrivato qui.

COLAJANNI POMPEO. Ho detto: « assumono di rappresentare »; il che vuol dire: « pretendono di rappresentare ». Ho usato una forma piuttosto garbata e non so se debba dolermene, dato che, a quanto pare, si presta all'equivoco. Andiamo alla sostanza.

Attendeva la parola dell'onorevole Monastero o di qualche altro deputato; ma, evidentemente, è nostro destino di rappresentare qui i coltivatori diretti democratici cristiani.

MONASTERO. Questo no!

COLAJANNI POMPEO. Abbiamo in nostre mani un documento, che promana proprio dalla vostra Federazione regionale dei coltivatori diretti, nel quale, tra l'altro, si dice, a proposito dell'articolo 42 del disegno di legge, dopo avere esemplificato (e non è qui il caso di ripetere, perchè l'argomento è stato svolto dal collega Cristaldi) che la formulazione dell'articolo è tale che la esistenza del figlio viene a proiettarsi non soltanto sul patrimonio di uno dei genitori, ma anche su quello dell'altro, esercitando per due volte la sua negativa influenza. Ora, nessun motivo plausibile si può addurre — dicono i coltivatori diretti — a giustificazione del beneficio stabilito e tanto meno si può giustificare un duplice vantaggio, una volta in favore del patrimonio paterno e un'altra vol-

ta in favore del patrimonio materno.

MONASTERO. Difatti, c'è l'emendamento Alessi, che limita il beneficio.

COLAJANNI POMPEO. Sono, queste, le conseguenze di avere voluto, con forzata statura, includere, in una legge agraria un principio che, in altri tempi ed in altre situazioni, può aver trovato spiegazione nel fine di un incremento demografico della Nazione. Parlo con molta tranquillità e serena coscienza, come padre di quattro figli.

Sono preoccupato del problema di vedere accrescere la vita, lieto di ogni fenomeno e di ogni fatto che accresca la vita sul nostro pianeta; ma ritengo che, se ci dobbiamo preoccupare seriamente dei figli di qualcuno, è proprio dei figli dei braccianti poveri, dei contadini senza terra, che ci dobbiamo preoccupare.

FRANCHINA. Non dei figli dei latifondisti!

COLAJANNI POMPEO. Questo è l'imperativo moderno; a questo dovranno tendere, dovranno convergere le nostre previdenze e la nostra legge; questa deve essere la nostra cura di uomini moderni. Che, se invece, poi, volessimo assolutamente difendere i diritti, le prerogative, le garantie, dei figli dei latifondisti, allora è chiaro che saremmo uomini di altra epoca, di altro mondo. Del resto, questa sensazione precisa ho avuto quando ho ascoltato, partecipando ad una seduta della Commissione per l'agricoltura, la dichiarazione dell'onorevole Cannizzo, il quale, nientemeno, ha parlato sinanco della particolare validità della legge salica nella nostra Isola e, nientemeno, ha fatto ricorso a questa legge per giustificare.....

LA LOGGIA, Assessore alle finanze. Questo lo dice lei!

COLAJANNI POMPEO. Non lo dico io, ma il suo amico onorevole Cannizzo. Lei si meraviglia e si sorprende. Il fatto è questo: che dovremmo continuare a discutere in termini di legge salica!

Se poi lei non è d'accordo con la legge salica dell'onorevole Cannizzo, si dovrà schierare con l'opinione della Federazione dei coltivatori diretti, la cui voce avremmo avuto piacere di sentire dalla tribuna attraverso uno dei rappresentanti autorizzati e che, invece,

deve giungere attraverso la nostra voce, la quale, in definitiva, mi sia consentito di affermarlo, è una voce che può rappresentare, e rappresenta validamente, e meglio di ogni altra, gli interessi di quella categoria.

Se noi vogliamo, invece, restare, come dicevo, nei termini feudali medioevali della legge salica, allora andiamo avanti di questo passo e introduciamo questo altro elemento di incostituzionalità, di doppia incostituzionalità, nella nostra legge; veniamo ancora una volta, anche con questa particolare disposizione, a violare l'articolo 14 del nostro Statuto.

Ma io penso che questa nostra precisazione varrà ad isolare gli agrari, e non soltanto attraverso un voto segreto, come è avvenuto questa mattina (perchè questo è il significato politico molto importante della votazione di questa mattina), ad isolarli anche con un voto su un problema che non è un problema di fondo, anche se ha il suo peso e la sua importanza sia dal punto di vista giuridico-costituzionale che dal punto di vista della quantità di terra da scorporare.

Questo disegno di legge Milazzo è come un fantasma per i bambini, fatto con un lenzuolo sorretto da un bastone; se andremo avanti di questo passo, voi finirete col toglier via anche il bastone a questo fantasma della riforma agraria Milazzo, sicchè il lenzuolo si affloscerà e non spaventerà più nemmeno i bambini. Abbiate almeno il pudore di non privare questo fantasma dei suoi sostegni! (*Si ride a sinistra*)

Io penso che non si debba prendere alla leggera questo argomento, perchè è la sostanza della legge. Se si andrà avanti di questo passo, ci troveremo con il classico pugno di mosche nelle mani. Questo, certamente, farà molto piacere all'onorevole Starrabba di Giardinelli e a quelli che hanno i suoi stessi interessi; ma non potranno assolutamente essere soddisfatti i contadini, siano essi socialisti, comunisti, democratici cristiani o senza partito.

Comunque, noi abbiamo portato la voce dei coltivatori diretti democratici cristiani. Avremmo piacere di sentire la voce di qualche deputato democratico cristiano sull'argomento.

FRANCHINA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRANCHINA. Signor Presidente, signori deputati, io non ripeterò le ragioni tecniche esposte dagli onorevoli Nicastro e Cristaldi, né i precedenti in campo nazionale, che dovrebbero essere di conforto almeno al Gruppo democristiano, che a Roma non ha minimamente insistito su questo concetto dei prelievi in ordine alla figliolanza. Vorrei fare, però, un ultimo rilievo, perchè non si abbia la sensazione che di questa particolare questione della considerazione verso i figli si siano preoccupati solo i deputati della maggioranza. Vorrei rilevare una assurda e strana contraddizione esistente nel progetto governativo e in quello elaborato dalla Commissione. Mentre, in sostanza, si pretende di attribuire, per ogni figlio degli agrari, una riduzione sulle quote da conferire, tale da incidere fortemente sul già magro scorporo che in base al disegno di legge Milazzo si potrà effettuare, si arriva addirittura a dimenticare la prolificità dei poveri lavoratori, ai quali le terre scorporate dovranno essere assegnate. Nulla si dice, infatti, sulla incidenza del numero dei figli, ai fini di ottenere una quota maggiore. E nessun accenno del genere vi potrà essere, perchè è chiaro che, siccome la concessione potrebbe aver luogo o per attribuzione o per sorteggio — ed è pacifico che si dovrà optare per questo ultimo sistema — i lotti saranno quelli che saranno.

Ora, a me pare veramente una stortura morale cercare di introdurre questo vieto concetto del diritto ad una particolare considerazione per i figli dei latifondisti, o perchè maggioraschi o perchè appartenenti a determinati ceti, i quali vogliono accentrare per forza grandi estensioni terriere in modo da annullare gli effetti minimi di questa legge; mentre della categoria che dovrebbe essere maggiormente tenuta in considerazione, e per la sua maggiore prolificità e per la maggiore necessità che essa ha di un quantitativo di terra che le permetta di affrontare i bisogni della sua famiglia, il Governo, con spirito cristiano, si è dimenticato del tutto, ricordandosi delle necessità che derivano dalla famiglia soltanto per aumentare i privilegi degli agrari.

Basta una considerazione del genere perchè tutto quel velo che potrebbe avere *ex*

prima facie un aspetto sentimentale, grazioso, verso chi si trova in condizioni di avere più figli, cada del tutto, appunto perchè sarebbe estremamente ingiusto il non tenere in considerazione il numero dei figli per coloro che della terra hanno bisogno per potere affrontare la necessità quotidiana di esistenza, mentre di tale numero dei figli si dovrebbe tenere conto per ridurre al minimo la portata dello scorporo, consentendo agli agrari riduzioni nelle quote da conferire, che, come ha dimostrato l'onorevole Cristaldi, sono tali da annullare tutto l'effetto dello scorporo stesso.

Credo che, per dimostrare la nostra tesi, bastino queste considerazioni. Bisogna, inoltre, notare che i democratici cristiani, mentre mostrano di attenersi ai precedenti determinati dal Parlamento nazionale, quando questi sono nocivi per gli interessi dei lavoratori siciliani, una volta tanto che il precedente in campo nazionale si risolve in un vantaggio per i contadini, sentono l'esigenza di differenziarsi dal Centro.

Chiedo, pertanto, che, in accoglimento alla proposta che è stata fatta da parte di diversi settori, l'Assemblea voglia sopprimere l'intero articolo 19.

MONASTERO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MONASTERO. Onorevoli colleghi, ho chiesto di parlare, perchè chiamato in causa dall'onorevole Colajanni, il quale così garbatamente ha voluto riferire le sue idee personali sulla mia qualifica di rappresentante dei coltivatori diretti. Credevo che, finora, il processo alle intenzioni lo facesse semplicemente un determinato deputato del Blocco del popolo; invece, purtroppo, stavolta lo ha fatto anche l'onorevole Colajanni, che di solito si mantiene in una sfera più elevata.

Perchè parlo di processo alle intenzioni? Perchè sull'articolo 19 c'è un emendamento — e questo è a conoscenza dell'onorevole Colajanni — presentato dall'onorevole Alessi, come voi ricordate, in sede di discussione generale; invece, i miei emendamenti furono presentati in un tempo successivo, ed io non avevo motivo di presentare uno specifico emendamento a nome dei coltivatori diretti, perchè lo aveva già presentato il collega ed amico Alessi. Nè io avevo fatto dichiarazione

di non accettare l'emendamento Alessi; anzi, sia in pubblico che in privato, avevo detto che i suoi emendamenti erano stati — come sono tuttora — da me condivisi.

Quindi, se io non ho preso la parola prima che l'onorevole Colajanni parlasse, questo non significa, evidentemente, che io volessi tradire prima — come è venuto di moda dire — e continuare a tradire oggi la rappresentanza dei lavoratori. Del resto, se l'onorevole Colajanni (scusate se entro anch'io in polemica) dice di essere il solo rappresentante dei lavoratori, io posso rispondergli che egli potrà ritenersi l'unico rappresentante dei lavoratori, qualora venisse quel tempo che egli auspica; ma, fin'oggi, credo che la rappresentanza di moltissimi lavoratori ce l'abbiano i partiti d'ordine e certamente, in gran parte, la Democrazia cristiana. (*Animati commenti a sinistra - Richiami del Presidente*)

MARE GINA. Per questo difendete le posizioni degli agrari!

COLAJANNI POMPEO. Ai fatti, onorevole Monastero! Non è soppressivo l'emendamento Alessi.

FRANCHINA. L'emendamento Alessi tende a limitare la riduzione nei confronti di un solo genitore. È un'altra cosa!

MONASTERO. L'onorevole Alessi ha presentato un emendamento su questo articolo 19, e su questo emendamento io dichiaro di essere perfettamente di accordo; è inutile che mi dilunghi ancora, anche perchè è in Aula il presentatore, che potrà illustrarlo, se sarà necessario.

Io, semplicemente, devo confermare che accetto gli emendamenti Alessi, sia quello aggiuntivo al primo comma che quello aggiuntivo del secondo. La precisazione contenuta nel comma aggiuntivo Alessi è condivisa dal Governo regionale, che l'ha riprodotta in un suo emendamento. Il Governo non poteva pensare che il beneficio accordato ai figli potesse riferirsi a ciascuno dei genitori e che, quindi, questo beneficio il figlio lo dovesse ottenere per due vie differenti. Un chiarimento sulla questione, comunque, è utile ed opportuno; per ottenere questo chiarimento, l'onorevole Alessi, anche a nome dei coltivatori diretti, ha presentato gli emenda-

menti all'articolo 19, che io senz'altro condivido.

BEVILACQUA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BEVILACQUA. Onorevoli colleghi, sebbene non si sia ancora parlato degli emendamenti Alessi, ritengo *a priori* che il comma aggiuntivo da lui proposto, perchè la riduzione delle quote di conferimento possa essere esercitata in confronto di uno solo dei genitori, sarà approvato, poichè fare beneficiare entrambi i genitori sarebbe un pò esagerato. Parto, quindi, dalla premessa che si dia per scontata ed ammessa questa parte. (*Commenti ironici a sinistra*)

Mi è sorto un dubbio, che consiste in questo: in molte famiglie siciliane, per interessi personali, si tende ad occultare, direi quasi, la proprietà: dal marito la si passa alla moglie o viceversa, secondo i diversi progetti che si fanno nella famiglia. Noi potremmo raggiungere nella legge la precisione che è richiesta dalla nostra coscienza, non parlando del marito senza riferirci alla proprietà della moglie e non parlando della moglie senza riferirci della proprietà del marito.

Sarebbe meglio distinguere: non parlare della madre senza avere parlato del padre e viceversa; pertanto, proporrei che quel 10 per cento si riducesse al 5 per cento, ma si riferisse alla proprietà abbinata: quella del padre e quella della madre.

ADAMO IGNATZIO. Meno male che non c'è Pastore!

BEVILACQUA. Poichè il numero dei figli potrebbe essere così elevato da far sì che il conferitore, in ultima analisi, non conferisca niente, farei questa proposta — sempre che l'onorevole Assessore e il Governo siano di accordo —: ferma restando la prima parte, cioè che per proprietà s'intende quella cumulativa del padre e della madre, ridurrei il 10 per cento al 5 per cento. Il numero dei figli, oltre il primo, per cui l'esenzione si applica, lo limiterei a quattro, in maniera che il conferitore venga a ricevere un beneficio massimo del 5 per cento moltiplicato 4, pari al 20 per cento.

COLAJANNI POMPEO. Ha presentato un emendamento in questi termini?

BEVILACQUA. Non ho presentato un emendamento.

COLAJANNI POMPEO. Allora giuochiamo, se non ha presentato un emendamento!

BEVILACQUA. Onorevole Colajanni, abbia un po' di cortesia; se no, passiamo ad altri metodi di parlare. (*Vivissime proteste a sinistra - Richiami del Presidente*)

COLAJANNI POMPEO. C'è il regolamento. Che cosa minaccia? Io le sto domandando se ci sono degli emendamenti.

ADAMO IGNATZIO. Che altri metodi? Dove siamo?

SEMERARO. Chiarisca quali sono i suoi metodi!

COLAJANNI POMPEO. Cosa sono queste minacce?

MARE GINA. Qui non ci sono pecore!

ADAMO IGNATZIO. Dove siamo? E' la seconda volta che lei parla in questa maniera.

D'ANGELO. Noi non vi interrompiamo mai; non capisco perchè voi dovete sempre interrompere.

ADAMO IGNATZIO. Un altro dittatore è arrivato!

CORTESE. I suoi metodi li conosciamo!

BEVILACQUA. Metodi di parlare.

MARE GINA. La sua divisa di tenente della milizia...!

BEVILACQUA. Anche questo, segno del bene che ho fatto.

ADAMO IGNATZIO. Avrà fatto del male, lei! Mafioso!

CORTESE. L'educazione clericale vi porta a questo. E questi sono quelli che si dicono cristiani!

ADAMO IGNATZIO. Educazione da servitori!

BEVILACQUA. Pare che le discussioni serene non piacciono. Dicendo: «altri metodi», non mi riferivo a questi grandi pensieri dei miei signori avversari politici, i quali chissà che cosa pensavano, ma parlavo di altri metodi di parola. Tutto il mio passato di uomo, e i miei 44 anni di onestà illibata,

non potevano mai fare pensare quello che qualcuno ha voluto pensare.

MONASTERO. Si riferivano ai loro metodi!

PRESIDENTE. Dopo questo chiarimento, la prego di proseguire, onorevole Bevilacqua.

BEVILACQUA. Quindi, se il Governo non avesse nulla in contrario, noi potremmo modificare questo articolo, lasciandolo integro nella sua sostanza, ma andando incontro ai desideri di molti, compresi i miei avversari politici, che tanto si stanno scalmanando in questo senso. Non parlare della proprietà del genitore madre o del genitore padre, ma della proprietà complessiva di entrambi i genitori. Il 10 per cento, di conseguenza, diventerebbe 5 per cento; il numero dei figli dovrebbe essere limitato a quattro.

ALESSI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALESSI. Onorevoli colleghi, io sono veramente preoccupato di dover fare un persistente riferimento alle dichiarazioni che feci in sede di discussione generale. La ragione, probabilmente, sta in quel difetto che mi venne contestato da alcuni colleghi dell'Assemblea, cioè nella caratteristica, direi quasi anomala, del mio intervento, che, in quella parte, fu dedicato alla illustrazione dello emendamento da me presentato. Tuttavia, è necessario che io qui ribadisca i miei concetti.

Dichiarai, nel mio intervento, in sede di discussione generale, che ero perfettamente d'accordo sul testo presentato dalla Commissione e dal Governo; però, soggiunsi che le critiche sollevate a tale proposito dalla opposizione, sulla portata dell'articolo 19 non mi sembravano fondate, perché prodotte da un equivoco sorto circa l'interpretazione dell'articolo stesso. Insisto in questa mia convinzione, perchè ritengo che, esaminando la reale portata dell'articolo 19, non vi potrebbe essere contrasto nella sua votazione, specialmente se questa votazione sarà uniforme tanto per quanto riguarda l'articolo che per quanto riguarda gli emendamenti aggiuntivi che io ho avuto l'onore di proporre e che, se non sono uguali nella forma, certo sono eguali nella sostanza a quelli pre-

sentati dagli onorevoli Napoli, Castrogiovanni ed altri.

Non c'è da allarmarsi; il riconoscimento del principio familiare, in sè e per sè considerato, è un riconoscimento di grande portata etica e sociale. Potrebbe diventare una ingiuria, come esattamente diceva stamattina l'onorevole D'Antoni, se eccedesse dai limiti della giustizia. Invece, l'articolo 19 è di una portata assai modesta e io mi sono meravigliato che non ci si sia soffermati sul significato letterale di questo articolo. Esso si riferisce esattamente alla quota di proprietà che in base alla tabella non è soggetta al conferimento — non in base al computo e alle operazioni che saranno compiute dagli organi di Governo o dall'E.R.A.S. o da qualche altro organo incaricato dell'attuazione della riforma agraria — cioè alla quota di abbattimento contenuta nelle tabelle. Questo è il concetto che sorge, senza alcuna possibilità di tentennamento, dalla dizione dell'articolo 19; questa è l'interpretazione che bisogna dare e che io diedi all'articolo; ed essa venne seguita da quell'altra molto più autorevole del Governo, cioè dall'Assessore proponente, che proprio in questo punto del mio intervento, in seguito ad una obiezione dell'onorevole Starrabba di Giardinelli per conto della Commissione, confermò la mia interpretazione. Allora egli disse testualmente che l'esenzione di una quota del 10 per cento per ogni figlio oltre il primo sulla quota non soggetta a conferimento, non era di larga portata.

Però avevo il dubbio che gli oratori che mi avevano preceduto avessero commesso un errore di valutazione. Insistetti nella affermazione che la quota riservata ai figli fosse minima, e aggiunsi che, se minima non fosse stata, anch'io mi sarei ribellato a questo privilegio, perchè privilegio sarebbe stato di fronte alla fame di terra dei contadini, i cui figli non ricevono la stessa considerazione dei figli dei proprietari. L'onorevole Nicastro, allora, mi interruppe, dicendo: « No, la quota riservata così ai proprietari è la quota maggiore ». Ed io risposi: « No! » L'onorevole Cristaldi domandò: « Ma come no? » Ed io aggiunsi: « No, guardate la tabella; praticamente, la tabella ha una quota fissa di esonero: reddito di L. 30.000 ». Leggo il resoconto di quella seduta:

« NICASTRO. Quello che resta.

« FRANCHINA. Faccia il caso di 500 ettari: ne verranno espropriati 25 o 26 e ne restano 475.

« ALESSI. Ma faccio il caso che lei vuole; però, questo caso deve sempre rispettare la lingua italiana; e la lingua italiana è questa: nessuno di voi — vi era sfuggito! — ha badato all'analisi letterale, grammaticale, di questo articolo. Qui ho sentito interpretazioni favolose. L'articolo si riferisce alla quota che in base alla tabella non è soggetta a conferimento. (Interruzioni) Si tratta della quota di abbattimento di 30mila lire.

« STARRABBA DI GIARDINELLI. « (Rivolgendosi a me in senso ironico) » Le consiglio di presentare un altro emendamento per essere più sicuro della sua interpretazione! (Interruzione dalla sinistra)

« ALESSI. Non è solo la mia interpretazione; se permette, onorevole principe, le debbo dire che è una interpretazione autorizzata del Governo, nazionale e del Governo regionale.

« AUSIELLO. Lo chiariamo.

« BONFIGLIO. E' questa l'interpretazione che bisogna dare.

« ALESSI. Non ho presentato emendamento all'articolo 19 in tal senso; la mia è una interpretazione letterale dell'articolo 19. Naturalmente, non mi limito alla sola garanzia della mia interpretazione e dichiaro che appoggerò qualsiasi emendamento che sia chiarificatore. C'era bisogno di dirlo? ».

Vediamo, ora, se è vero quello che io dico. Se leggete la tabella, vedete che i redditi fino a 30mila lire sono esenti da qualsiasi scorporo; da 30 mila a 60mila vi è pure una esenzione, però per i terreni che abbiamo un reddito medio, rispetto al reddito complessivo, di lire 500; se, invece, l'avranno di 400 ricadranno nello scorporo per il 15 per cento del loro valore. Da 60mila a 100mila l'esenzione riguarda, invece, i redditi medi di 600mila lire; dopo di che, non si ha più alcuna esenzione.

Quindi, per il proprietario di terreni con reddito medio di lire 500 — è il caso più favorevole per il proprietario — la quota di abbattimento è di 60mila lire ed il 10 per cento sarebbe rappresentato da 6mila lire, cioè da

5 ettari o a 6 ettari. Questa è la portata di questo articolo, nel caso più favorevole; se, invece, si trattasse di terreno a reddito medio — e questo sarebbe un caso molto più sfavorevole — per esempio di 300 lire, non ci sarebbe la quota di esenzione; cioè la quota di abbattimento non opera per i casi più fortunati.

FRANCHINA. Per il caso di 60mila lire non conferirà niente. Tolga 15 e rimane 45; 45 per due figli.

ALESSI. No, caro Franchina. Intanto vorrei pregare l'onorevole Franchina di desistere dall'interrompermi, anche perché questo non è un sistema di interruzioni, ma è un colloquio.

Io leggo la tabella e vorrei pregare anche l'onorevole Franchina di tenerla sott'occhio. Essa dice che fino a 30mila lire non vi è debito di conferimento, e questo significa che sulle 30mila lire, quando il resto della proprietà fosse soggetto allo scorporo, per il secondo e terzo figlio non si potrebbe avere altro che un esonero per il 10 per cento di questa somma, cioè di 3mila lire.

FRANCHINA. E siccome in media sono due figli...!

ALESSI. Mi lasci parlare; altrimenti la prego di venire alla tribuna, ed io parlerò dopo di lei!

Un decimo di 30mila lire è 3mila se poi il resto della proprietà è soggetto allo scorporo, il beneficio per tale coltivatore sarà di 3mila lire di ulteriore esonero dopo il primo figliuolo. Nel caso che abbia tre figli, l'esonero sarà di 6mila lire. Quindi, la quota di abbattimento, per lui, non sarà di 30mila lire, ma di 36mila lire.

CUGINO. Chiariamolo, allora!

ALESSI. Questo dice il disegno di legge: « La quota di proprietà che in base alla tabella non è soggetta al conferimento ». Se vogliamo chiarire meglio, facciamolo pure; ma la dizione dell'articolo è questa.

NICASTRO. Lo chiarisca alla Commissione, questo concetto!

LA LOGGIA, Assessore alle finanze. E' lapalissiano!

ALESSI. Dobbiamo distinguere il caso in cui si condivide l'interpretazione dal caso in

cui non si condivide la regola giuridica. Il caso in cui si condivide l'interpretazione si può risolvere con un emendamento chiarificatore.

NICASTRO. Ma allora...

ALESSI. Ma lasciami parlare; non dico che mi devi lasciare completare il discorso, ma almeno lasciami finire il periodo! Il caso in cui non si condivide la regola giuridica è un altro. In tal caso, è inutile discutere la interpretazione e illustrarla, poiché taluno può anche — e questo è naturale — non accettare nemmeno la proposta di questo esonero ulteriore per un decimo di 30mila lire, cioè per 3mila lire. Vi è un secondo caso in cui taluno può fruire di quote di abbattimento non soltanto fino a 30mila lire, ma fino a 60mila. Ma questo è il caso di quel proprietario che abbia un reddito medio di 500 lire, perché, se ha un reddito medio inferiore a 400 lire, non può fruire di alcun esonero. Da 30mila lire a 60mila lire si ha l'esonero completo, qualora il reddito medio sia di 500 lire. Cosa vuol dire tutto questo? Che, indubbiamente, se taluno ha un reddito medio di 500 lire ha diritto ad una quota di abbattimento di 60mila lire, però, in questo caso, il 10 per cento deve riferirsi alle 500 lire di reddito medio e le 60mila lire devono dividersi per 500; da questo quoziente di lire 60mila diviso 500 sarà rappresentata la quota di ulteriore esonero. Potrà essere 10 ettari o qualcosa di questo genere. Se parliamo di espropria di centinaia di ettari, non possono farci impressione i dieci ettari.

Io non mi sono limitato a queste osservazioni, ma ho proposto due emendamenti chiarificatori e moralizzatori: l'uno stabilisce che il diritto a quest'ulteriore esonero deve essere limitato soltanto ad uno solo dei genitori; l'altro (ed è l'emendamento più importante) (*interruzione dell'onorevole Cristaldi...* (Onorevole Cristaldi, come ho sempre ascoltato lei con attenzione, mi usi la gentilezza di ascoltarmi)... l'altro stabilisce che, ove il figlio sia, a qualsiasi titolo, proprietario di una estensione di terra corrispondente a questo decimo, cioè se il figlio possiede questi 4, 5 o 6 ettari, allora l'esonero non è dovuto.

CRISTALDI, relatore di minoranza. Ma quale decimo?

ALESSI. Ma perchè dice: « qualche decimo? » Legga il mio emendamento!

NAPOLI. Deve dire il 10 per cento, non il decimo.

ALESSI. Secondo la mia proposta, quando un figlio, o per dotazione o per acquisto o perchè non si tratta di un minorenne, risulta possessore *sui juris* di 5 o 6 ettari di terra, non ha più valore la forma che dispone lo esonero di un decimo della quota di abbattimento. Così, la portata dell'articolo non solo è limitata, ma è normalizzatrice, cioè si vuole mettere in condizioni migliori il proprietario che ha 5 o 6 figli, che cioè ha contribuito alla società con una certa generosità e non è stato così egoista da non volere generare solo per mantenere l'integrità del patrimonio costituito. E la sua condizione non sarà migliorata di molto, se si pensa che lo spostamento è soltanto di un decimo della quota di abbattimento, e cioè ha un valore puramente simbolico. Simbolo che finisce con lo sparire quando il figlio sia maggiorenne.

Allora l'articolo a che cosa si riferisce? Il padre di famiglia che possiede 100-150 ettari ed ha diversi figli a carico non può essere considerato grosso proprietario, ma un uomo che deve operare sulla terra se vuole crearsi una certa condizioni di sufficienza. Per questo motivo sono a favore dell'articolo: per il suo significato morale, perchè non attenta al risultato della riforma agraria.

FRANCHINA. Attenta ai figli dei contadini!

ALESSI. E' perchè, in ogni caso, la riduzione non opera, qualora il figlio che dovrebbe beneficiare abbia, per conto suo, un qualsiasi piccolo patrimonio, corrispondente o superiore alla quota che, in applicazione dell'articolo stesso, dovrebbe essere esonerata dal conferimento.

CRISTALDI, relatore di minoranza. Ma i deputati nazionali democratici cristiani non l'hanno capita questa morale!

MONASTERO. Perciò abbiamo l'autonomia: per essere superiori anche a loro!

NICASTRO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NICASTRO. A parte la questione della quota del 10 per cento e fermo restando che insistiamo sull'emendamento soppressivo, devo dire che l'articolo, così come è scritto, si

riferisce a quello che resta al proprietario, a meno che non si voglia modificarlo, dicendo: « La quota base di proprietà che in base alla tabella resta esclusa, etc. »; ma questo deve essere chiarito.

STARABBA DI GIARDINELLI. La quota di abbattimento.

NICASTRO. Questo deve essere chiarito. Che il regolamento incida per 30mila lire e per ogni figlio siamo d'accordo.

CRISTALDI, *relatore di minoranza*. Questo riguarda l'emendamento Alessi.

NICASTRO. Allora, in questo senso, siamo d'accordo. Comunque sia, l'articolo come è scritto fa riferimento al 10 per cento di quello che rimane al proprietario dopo effettuato lo scorporo. Credo che sia questo anche il pensiero della Commissione.

RAMIREZ. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RAMIREZ. Più che come intervento nella discussione, prego di considerare questo mio come una dichiarazione di voto. Io voterò per la soppressione dell'articolo 19, lieto di essere d'accordo tanto con i rappresentanti della sinistra, con i rappresentanti dei lavoratori socialisti e comunisti, quanto con i rappresentanti della Democrazia cristiana, la cui Confederazione italiana sindacati lavoratori (Segreteria regionale per la Sicilia) ha stampato un manifesto col quale chiede: « che sia abolita la detrazione del 10 per cento per ogni figlio oltre il primo della proprietà da conferire ». Ciò è quanto chiedono le associazioni democratiche, che non chiedono affatto la riduzione della quota così come hanno proposto l'onorevole Alessi e l'onorevole Monastero: chiedono, invece, la soppressione completa dell'articolo 19.

MONTALBANO, *relatore di minoranza*. Bene!

CRISTALDI, *relatore di minoranza*. Ma quelli sono i lavoratori democristiani!

PRESIDENTE. L'emendamento Alessi dice: « della quota di conferimento ». L'articolo 19 dice, invece, « La quota di proprietà che in base alla tabella non è soggetta a conferimento ».

RAMIREZ. Il manifesto dice: « che sia abolita la detrazione del 10 per cento per ogni figlio, della proprietà da conferire ». Riguarda proprio l'articolo 19; e la richiesta è stata fatta dalla Confederazione dopo attento esame del progetto governativo.

Con questo manifesto, infatti, la Confederazione ringrazia perché il problema della riforma agraria è stato posto nella maniera a tutti nota; però, fa delle proposte di modifica del disegno di legge secondo i suoi desiderata; ed il primo di questi desiderata è proprio l'abolizione della trattenuta del 10 per cento per ogni figlio. Lo stesso chiede la Federazione regionale siciliana della Confederazione nazionale dei coltivatori diretti, la quale, dopo avere criticato tutto l'articolo 19, così conclude: « Per tali considerazioni si prospetta l'opportunità di sopprimere l'articolo in parola ». Non propone, dunque, di modificarlo, ma di sopprimerlo.

MONASTERO. Però ha fatto delle altre proposte in via subordinata. Continui!

RAMIREZ. Questa la domanda di detta confederazione; se, poi, in via subordinata, propone altra modifica, la situazione non muta. Dice la Confederazione: il nostro desiderio è questo; comunque, qualora la maggioranza dell'Assemblea, dopo aver preso in esame il nostro desiderio, dovesse respingerlo, solo allora «in via subordinata» chiediamo quest'altro. Questo significa « in via subordinata ».

MONASTERO. Vuol dire anche che non se ne fa una condizione *sine qua non*. (*Commenti a sinistra*)

CORTESE. Sagrestia!

RAMIREZ. I rappresentanti delle A.C.L.I. e dei coltivatori diretti democristiani, quindi, prima avrebbero dovuto dire: « sopprimiamo l'articolo 19 » e solo quando l'Assemblea avesse respinta questa loro proposta, avrebbero dovuto ripiegare sulla subordinata, e cioè su quanto l'onorevole Alessi ha chiesto in linea principale. Ai rappresentanti delle A.C.L.I. non era lecito venire qui a sostenere per prima la subordinata; dovevano prima sostenere la tesi principale.

Per questa ragione, io voterò per la soppressione dell'articolo.

CRISTALDI, relatore di minoranza. Non ha importanza! Ancora non gliel'hanno insegnato la morale alle A.C.L.I. ed alle associazioni dei lavoratori cristiani!

MILAZZO, Assessore all'agricoltura ed alle foreste. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MILAZZO, Assessore all'agricoltura ed alle foreste. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, debbo necessariamente fare opera di sgonfiatura. Non sono d'accordo con l'onorevole Colajanni, il quale si lamentava perchè non venivano alla tribuna i rappresentanti del mio gruppo. Ritenevo che non fosse effettivamente il caso che essi venissero alla tribuna. Ma, comunque, qui l'Assemblea non ha da fare altro che sfondare l'argomento di tutto quanto di demagogico qualche oratore ha voluto dargli nella trattazione... (*protesta a sinistra*)

CRISTALDI, relatore di minoranza. Hanno parlato i vostri lavoratori! Abbia il tatto di tacere, se è contrario!

NICASTRO. Sono con noi i vostri sindacati!

MILAZZO, Assessore all'agricoltura ed alle foreste... e ridurre l'argomento all'essenza morale, puramente morale;...

MONDELLO. La famiglia dei ricchi è sacra, vero?

MILAZZO, Assessore all'agricoltura ed alle foreste... essenza che ha e che mantiene nei riguardi del patrimonio familiare, non di coloro cui è destinata questa terra, ma di coloro che attualmente la detengono in proprietà.

Ho sentito ripetute volte il richiamo alle famiglie dei lavoratori che dovranno ricevere la terra; ma devo ricordare che questo articolo si riferisce al patrimonio familiare di chi deve cedere la terra.

FRANCHINA. Non hanno pure dei figli coloro che devono riceverla?

MILAZZO, Assessore all'agricoltura ed alle foreste. Svestita da tutto il paludamento demagogico, la questione si riduce ai minimi termini, e cioè, come abbiamo detto, alla sua essenza morale; sino a far dire all'onorevole Alessi che è un atto simbolico che noi

compiamo. (*Commenti ironici a sinistra*) Si è trattato, infatti, solo di questo, sia in sede regionale, sia in sede nazionale per quanto riguarda il progetto di riforma, che all'articolo 7 mantiene ancora queste agevolazioni nei riguardi del proprietario: « La quota di proprietà non soggetta ad espropriazione in base alla tabella è aumentata del 10 per cento per ciascun figlio del proprietario oltre il primo ».

CRISTALDI, relatore di minoranza. E' stato soppresso. Si aggiorni, signor Assessore!

VERDUCCI PAOLA. Con queste conversazioni non riusciamo a capire una sola parola.

MILAZZO, Assessore all'agricoltura ed alle foreste. Indubbiamente, l'Assemblea, nel mantenere questo articolo, si attiene ad un principio morale di indiscutibile valore.

CRISTALDI, relatore di minoranza. Feudale!

ADAMO IGNAZIO. Di accentuare lo sfruttamento.

MILAZZO, Assessore all'agricoltura ed alle foreste. Ed è giusto che si escluda il primo figlio, giacchè così si immedesima il patrimonio del padre con quello del primo figlio. E' indubbio che, con questo articolo, l'Assemblea non compie nulla che possa pregiudicare il risultato della riforma, perchè ancora posso confermare le mie previsioni sullo scorporo anche tenendo conto di questa ridottissima riduzione.

La riduzione è insignificante, poichè si riferisce alla quota di abbattimento, non alla quota risultante o alla quota che resta; ha riferimento soltanto a quella contenuta nella tabella, a quella che abbiamo chiamato quota base o quota di abbattimento; e questa quota è di 30mila, in alcuni casi, in altri è di 20 mila, di 10mila, e talvolta non c'è affatto.

Quindi, questo 10 per cento si riduce ad un massimo di 3mila per ogni figlio oltre il primo; ed è così misero quello che noi concediammo che, in effetti, non c'è da preoccuparsi affatto per il risultato della riforma.

Proprio stamattina mi perveniva notizia che, alla luce degli sviluppi degli studi contabili sulla riforma, non si temono affatto riduzioni del genere; quindi, l'Assemblea, con la massima tranquillità, può approvare questo articolo 19 così come è stato formulato nell'emendamento da me presentato a nome

del Governo; emendamento che riproduce anche quello Alessi aggiuntivo di un secondo comma, con il quale si chiede che la riduzione si riferisca ad uno solo dei genitori, per porre un limite per evitare un abuso e per metterci in condizione di non consentire che la riduzione debba esercitarsi nei riguardi dei due patrimoni.

PANTALEONE. Finalmente, l'Assessore ha accettato il concetto del limite! (*Si ride a sinistra*)

MILAZZO, Assessore all'agricoltura ed alle foreste. Mi sorprende che l'Assemblea possa ancora equivocare dopo di avere conosciuto il pensiero del Governo, in occasione della illustrazione del proprio emendamento fatta dall'onorevole Alessi in sede di discussione generale. E ricordo che l'onorevole Alessi, nel leggere il resoconto, ha letto una interruzione dell'onorevole Ausiello, che è la più significativa tra quelle che furono fatte in quel momento. L'onorevole Ausiello ebbe a dire: «Lo chiariremo». E il chiarimento che sto dando può valere ad assicurare agli onorevoli colleghi che, in effetti, la quota non può intendersi altro che come quota di abbattimento e non come quota risultante.

La stessa proposta fatta dall'onorevole Nicastro, che vorrebbe far seguire la parola «quota» dalla parola «base», dice che proprio l'articolo, così com'è formulato, risponde in pieno a questa interpretazione. Giacchè la parola base segue immediatamente ed è ripetuta. Tutto questo mi porta a concludere che la gonfiatura che io avrei fatto alla legge, secondo l'onorevole Colajanni — il quale ha usato l'immagine del bastone e del lenzuolo — è stata fatta, invece, a proposito degli effetti di questo articolo; effetti, che sono meschini. Sgonfiata così la proposta della soppressione dell'articolo, l'Assemblea può procedere all'approvazione della norma, certa di aver compiuto un dovere di rispetto al patrimonio familiare, che spesso è frutto di sacro risparmio.

GUGINO. Lei ci rende meschini col fare concessioni meschine!

STARRABBA DI GIARDINELLI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

STARRABBA DI GIARDINELLI. Onorevoli colleghi, la nuova interpretazione, che è stata data, presenta delle difficoltà di applicazione. Difatti, nella tabella è detto che per l'applicazione delle varie colonne si ricorre alla interpretazione; concetto esattissimo, perchè gli scaglioni fissi danno delle sorprese notevoli. Faccio una esemplificazione. Nella ipotesi in cui ci trovassimo di fronte a una famiglia di sei figli con l'imponibile di 100 mila lire, e all'imponibile medio unitario di 490 lire, noi avremmo uno scorporo di 12 mila lire. Spiegabilissimo: 100 — 15 per tutti i figli; perchè nella ipotesi di 490 la quota di abbattimento è di 30mila, il cui 10 per cento è 3mila. Tre per cinque figli — sei meno il primo — darebbe una quota di abbattimento maggiorata di 15 mila lire; trenta previsti dalla tabella più 15 per la presenza dei figli imponibile tassabile 85mila lire. Allora si avrebbe: per i primi 30 la quota di abbattimento; per i secondi 30, il 15 per cento; per le rimanenti 25mila, a completamento delle 85mila 7mila 500 una percentuale del 30 per cento. Tassabile 85, dedotto il 15, meno il 12, rimarrebbe un residuo patrimoniale di 73 mila lire. .

Ecco il pericolo degli scaglioni fissi, di cui noi ci siamo sempre preoccupati anche in occasione della ripartizione dei prodotti e che vorremmo evitare. Faccio ancora altri esempi: nell'ipotesi in cui, per la differenza di 10 lire, l'imponibile medio unitario, invece che di 490, risulti di 500, noi automaticamente avremmo la percentuale in favore dei figli di 6mila lire, perchè la quota di abbattimento per la colonna 500 è di 60mila. Ora, per la stessa famiglia, con patrimonio uguale, con numero di figli uguale, noi in questo secondo caso avremmo questi risultati: 100mila meno 6 mila per 5, che fanno 30mila, rimane un imponibile tassabile di 70mila, anzi precisamente di 60mila, perchè, secondo le quote di abbattimento previste dalla tabella, rimarrebbero 10mila lire tassate al 10 per cento, cioè 1000 lire di scorporo. Confrontando questa seconda ipotesi con la prima, per la semplice differenza di 10 lire sull'imponibile medio unitario, noi avremmo la differenza di 11 a 1. Dico questo — ma era superfluo dirlo — per dimostrare che, quando gli scaglioni agiscono a compartimenti stagni senza interpolazione, senza che si crei, diciamo così, una scala, senza che vi sia la possibilità di un

passaggio non rapido da uno scaglione all'altro, si riscontreranno continuamente, per piccole differenze di 10-20-30 lire, inique sperquazioni nei confronti di possessori dello stesso imponibile. Quindi, io accennerei alla necessità, se si vuole seguire un criterio di giustizia ed un trattamento uguale ed equo, di consentire che fra le varie quote di abbattimenti si possa procedere alla interpolazione, così come è previsto nella tabella quando si procede al passaggio da una colonna all'altra.

BIANCO. Ma questo non è esatto.

MONASTERO. La tabella è stata accettata dal Governo.

STARRABBA DI GIARDINELLI La tabella parla di percentuali da applicare, non parla di quote di abbattimento. Sarebbe opportuno, onorevole La Loggia — lo prevedremo come annotazione, se del caso, alla tabella — facendo riferimento a questo articolo 19, fare l'interpolazione tra le quote di abbattimento.

Altra considerazione: visto che la maggioranza si sarebbe orientata per interpretare l'articolo nel senso che la percentuale del 10 per cento giuoca sulla quota di abbattimento, sarebbe opportuno precisare, al momento in cui si procede alla tassazione, se la quota di trattenuta per i figli viene tolta in partenza insieme alla quota di abbattimento; cioè bisogna precisare che non si deve procedere alla tassazione dell'imponibile prima di avere tolta la quota per i figli, perché è evidente che la percentuale, in questo caso, sarebbe sensibilmente diversa.

Pertanto, dobbiamo chiarire tutti questi concetti: interpolazione, quota di abbattimento maggiorata in partenza.

Queste precisazioni ho ritenuto di fare a nome della maggioranza della Commissione, onde far sì che l'articolo possa essere formulato con la massima giustizia e la massima equità.

MONTALBANO, relatore di minoranza. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MONTALBANO, relatore di minoranza. La minoranza della Commissione è favorevole all'emendamento soppressivo Pantaleone ed altri, perché non crede a quanto ha affermato poco fa l'onorevole Assessore Milazzo,

e cioè che l'articolo 19 abbia un carattere puramente e semplicemente simbolico.

Se fosse veramente tale, non ci dovrebbe essere difficoltà, da parte dei nostri avversari, a votarne la soppressione. Del resto, le dichiarazioni fatte dall'onorevole Starrabba di Giardinelli, a nome della maggioranza della Commissione, dimostrano che non si tratta assolutamente di un articolo simbolico, ma di qualche cosa di reale.

E' per questa ragione che siamo favorevoli all'emendamento soppressivo dell'articolo 19, e ciò perchè vogliamo difendere quei coltivatori diretti che hanno invitato tutti i deputati dell'Assemblea a votare in senso contrario all'articolo 19.

PRESIDENTE. Comunico che gli onorevoli Cristaldi, D'Agata, Ausiello, Mondello, Cortese, Gugino, Omobono, Adamo Ignazio, Bosco, Mare Gina, Colosi, Colajanni Pompeo, Cuffaro, Nicastro, Potenza e Pantaleone hanno chiesto la votazione a scrutinio segreto degli emendamenti soppressivi dell'articolo 19, presentati rispettivamente dagli onorevoli Pantaleone ed altri, dall'onorevole Cristaldi e dall'onorevole D'Antoni.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Si proceda alla votazione segreta degli emendamenti soppressivi dello articolo 19. Chiarisco il significato del voto: pallina bianca, favorevole; pallina nera, contrario.

(Segue la votazione)

Dichiaro chiusa la votazione. Prego i deputati segretari di procedere alla numerazione dei voti.

(I deputati segretari numerano i voti)

Risultato della votazione.

PRESIDENTE. Comunico all'Assemblea il risultato della votazione segreta:

Votanti	65
Favorevoli	36
Contrari	29

(L'Assemblea approva)

(La proclamazione dell'esito della votazione è sottolineata dalla sinistra con vivissimi applausi).

Hanno preso parte alla votazione: Adamo Ignazio - Alessi - Ardizzone - Ausiello - Bevilacqua - Bianco - Borsellino Castellana - Bosco - Cacciola - Cacopardo - Caligian - Cabatiano - Castiglione - Castorina - Colajanni Pompeo - Colosi - Cortese - Cosentino - Costa - Cristaldi - Cuffaro - D'Agata - D'Angelo - D'Antoni - Di Martino - Drago - Faranda - Ferrara - Franchina - Franco - Gallo Luigi - Gentile - Germanà - Giganti Ines - Giovenco - Gugino - La Loggia - Landolina - Lanza di Scalea - Lo Manto - Lo Presti - Majorana - Mare Gina - Marino - Marotta - Milazzo - Monastero - Mondello - Montalbano - Montemagno - Napoli - Nicastro - Ombono - Pantaleone - Petrotta - Potenza - Ramerez - Restivo - Ricca - Romano Fedele - Sapienza - Semeraro - Starrabba di Giardinelli - Taormina - Verducci Paola.

Sono in congedo: Beneventano - Dante.

Riprende la discussione.

CUFFARO. Viva i figli dei contadini poveri!

NICASTRO. Le grandi famiglie sono state sentite!

PRESIDENTE. Gli altri emendamenti allo articolo 19 si intendono superati.

CACOPARDO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CACOPARDO. A nome del Gruppo indipendentista, chiedo che si sospenda la seduta e che vengano convocati i capi gruppo, per prendere accordi circa la prosecuzione dei lavori.

(La seduta, sospesa alle ore 21,15, è ripresa alle ore 21,30).

Sui lavori dell'Assemblea.

PRESIDENTE. Comunico che i capi gruppo, nella riunione testé tenutasi nel mio Gabinetto, hanno stabilito di proporre il rinvio dei lavori a lunedì 30 ottobre.

FRANCHINA. Si potrebbe tenere seduta soltanto per i giorni di lunedì, martedì e mercoledì

PRESIDENTE. Mercoledì 1° novembre si terrà seduta di mattina.

BOSCO. Il 1° novembre dobbiamo ritornare in famiglia, essendo l'indomani la commemorazione dei defunti.

PRESIDENTE. Non possiamo interrompere i lavori per una settimana. Lunedì stabiliremo se mercoledì si deve o no tenere seduta.

COSTA. Ma non possiamo tornare per un giorno e mezzo soltanto! Io propongo, invece, di continuare sino a sabato e di riprendere le sedute il 5-6 novembre.

NAPOLI. Rinviamo a lunedì.

COSTA. Ma per quale motivo?

MONTALBANO. Il motivo lo dirò io.

RESTIVO, Presidente della Regione. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RESTIVO, Presidente della Regione. Signor Presidente, vorrei sottoporre all'Assemblea una considerazione. Da parte di diversi settori è stato rilevato che la ripresa dei lavori, con una conseguente immediata interruzione, verrebbe ad apparire non perfettamente giustificata.

Ora, perché si era insistito su questa ripresa di lavori? Unicamente perché si vuole al più presto, senza per questo bloccare la possibilità di svolgimento della discussione, arrivare alla definizione completa della legge sulla riforma agraria. Quindi sarebbe opportuno che da parte di tutti, riconfermando un impegno già preso, si stabilisse che l'Assemblea tenga seduta di mattina e pomeriggio sino all'espletamento della legge, con l'impegno di discuterla ampiamente, ma con l'obiettivo di raggiungere al più presto la definizione.

Voce dalla sinistra: Parole!

RESTIVO, Presidente della Regione. Parole; ebbene io credo alle parole!

COSTA. Possiamo continuare a tenere serata fino a sabato.

RESTIVO, Presidente della Regione. Signori colleghi, per domani e per sabato c'è stata una ragione prospettata da un gruppo, che, in rapporto alla prassi seguita in altre occasioni dall'Assemblea, ha portato alla decisione di sospendere i lavori. Vorrei che questa decisione fosse affidata al senso di responsabilità di ognuno di noi. Questa ripresa di lavori, con una conseguente interruzione, che noi ci sentiamo di approvare — e di questo ne siamo convinti — non può rappresentare che un primo passo avanti, di cui ci potremo rifare successivamente attraverso una più intensa attività. Il Governo non ha niente in contrario; ma io subordino questa mia dichiarazione a quella che è la mia piena fiducia — sono parole, ma esse saranno separate indubbiamente dai fatti — che si procederà col ritmo confacente all'importanza e all'urgenza della legge sulla riforma agraria.

COLAJANNI POMPEO. Come, del resto, si è fatto fin'ora!

MONTALBANO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MONTALBANO. Vorrei precisare, per quanto riguarda la sospensione dei lavori nei giorni di venerdì e sabato, specialmente ai colleghi che non hanno ben compreso la ragione di questa sospensione, che noi ci troviamo dinanzi a una questione di una certa gravità per i deputati dell'Assemblea regionale. Contro un deputato regionale è stato emesso, a suo tempo, mandato di cattura senza autorizzazione a procedere da parte di questa Assemblea. Noi riteniamo che sia ancora viva la questione dell'immunità parlamentare dei deputati regionali ed è per questa ragione (così come abbiamo fatto per il processo dell'onorevole Cortese, che era stato arrestato dietro un mandato di cattura emesso dall'autorità giudiziaria senza l'autorizzazio-

ne a procedere da parte dell'Assemblea regionale), che noi, anche questa volta, intendiamo protestare per l'emissione del mandato di cattura contro un'altro deputato regionale, l'onorevole Concetto Gallo, per il quale l'autorità giudiziaria non ha provveduto a chiedere l'autorizzazione a procedere.

Questa è la ragione fondamentale per la quale abbiamo ritenuto di dovere sospendere i lavori venerdì e sabato.

ALESSI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALESSI. La richiesta di sospensione, da parte mia, non può trovare che adesione, perché quello che abbiamo fatto all'unanimità nel primo caso è giusto che sia fatto nel secondo caso. E' superfluo aggiungere l'adesione alle parole dell'onorevole Montalbano, che sono comuni a tutti i membri dell'Assemblea.

Per la data di rinvio, prego di considerare che, ricorrendo nella prossima settimana diverse giornate festive, si rende opportuno rinviare i lavori a lunedì 6 novembre.

PRESIDENTE. Rimane, quindi, stabilito che i lavori sono rinviati a lunedì 6 novembre, alle ore 18, col seguente ordine del giorno:

1. — Comunicazioni.
2. — Seguito della discussione del disegno di legge: « Riforma agraria in Sicilia » (401).

La seduta è tolta alle ore 21,45.

DALLA DIREZIONE DEI RESOCONTI

*Il Direttore
Dott. Giovanni Morello*

Arti Grafiche A. RENNA - Palermo